



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI PIACENZA

Dipartimento Politiche di Programmazione e Sviluppo

**PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE**

*adottato con atto C.P. n° 5 del 26 Gennaio 1999
approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000
modificato con variante adottata con atto C.P. n° 145 del 9 Ottobre 2000
e approvata con atto G.R. n° 2037 del 9 Ottobre 2001*



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

PARTE PRIMA			
DISPOSIZIONI GENERALI	5	CAPO 4°	
TITOLO I		AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI	23
CONTENUTI, EFFICACIA DEL PIANO E RAPPORTI		ART. 18 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	23
CON I DIVERSI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE	5	ART. 19 Zone di valenza ambientale locale	25
CAPO 1°		ART. 20 Zone di tutela naturalistica	26
FINALITA', OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI		ART. 21 Zone calanchive	27
ED EFFICACIA DEL PIANO	5	ART. 22 Crinali spartiacque principali e crinali minori	28
ART. 1 Finalità del Piano	5	TITOLO II	
ART. 2 Oggetti del Piano	5	IDENTITA' CULTURALE DEL TERRITORIO	29
ART. 3 Elaborati costitutivi del P.T.C.P.	6	CAPO 1°	
ART. 4 Efficacia del P.T.C.P.	7	AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE	
CAPO 2°		STORICO ED ARCHEOLOGICO	29
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E		ART. 23 Zone ed elementi di interesse storico,	
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO	8	archeologico e paleontologico	29
ART. 5 Rapporto tra il P.T.C.P e la		ART. 24 Zone di tutela della struttura centuriata	30
Pianificazione Infraregionale o di Settore	8	CAPO 2°	
ART. 6 Rapporto tra il P.T.C.P. e la Pianificazione comunale ..	8	INSEDIAMENTI STORICI	32
ART. 7 Strumenti di attuazione del P.T.C.P.	8	ART. 25 Zone urbane storiche e strutture insediative	
PARTE SECONDA		storiche non urbane	32
TUTELA TERRITORIALE,		ART. 26 Zone dei Comunelli	33
PAESISTICA E GEOAMBIENTALE	9	CAPO 3°	
TITOLO I		AMBITI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE	34
SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO	9	ART. 27 Zone ed elementi di interesse storico-architettonico	
CAPO 1°		e testimoniale	34
MORFOLOGIA DEL TERRITORIO	9	ART. 28 Zone interessate da bonifiche storiche di pianura	34
ART. 8 Sistema dei crinali e della collina	9	ART. 29 Viabilità storica	35
ART. 9 Limite storico all'insediamento umano stabile	10	ART. 30 Viabilità panoramica	36
CAPO 2°		TITOLO III	
ASSETTO AGRICOLO FORESTALE	10	PARTICOLARI TUTELE	
ART. 10 Assetto vegetazionale	10	DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO	36
ART. 11 Modalità di intervento e di tutela	10	CAPO 1°	
ART. 12 Ambiti agricoli di rilevanza provinciale	12	STABILITA' GEOMORFOLOGICA	36
CAPO 3°		ART. 31 Livelli di instabilità e di rischio geomorfologico	36
CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI	13	ART. 32 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni	
ART. 13 Reticolo idrografico e modalità di tutela	13	di dissesto ed instabilità	37
ART. 14 Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini		ART. 33 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità ..	38
e corsi d'acqua	13	ART. 34 Abitanti da consolidare o da trasferire	39
ART. 15 Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di		CAPO 2°	
laghi, bacini e corsi d'acqua	17	VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA	39
ART. 15.1 Zona B1: conservazione del sistema fluviale	19	ART. 35 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	
ART. 15.2 Zona B2: recupero ambientale del sistema fluviale ..	19	ART. 36 Risorgive e sorgenti	40
ART. 15.3 Zona B3: ad elevato grado di antropizzazione	20		
ART. 16 Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale	21		
ART. 16 bis Particolari prescrizioni relative agli impianti di			
trasformazione degli inerti siti nelle fasce A, B e C ..	22		
ART. 17 Fascia di integrazione dell'ambito fluviale	23		

TITOLO IV SPECIFICHE MODALITA' DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE	41	TITOLO III FABBISOGNO DI SPAZI PER LE DIVERSE FUNZIONI . . .	51
CAPO 1° AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO .	41	ART. 57 Criteri per il dimensionamento delle funzioni abitative . .	51
ART. 37 Parchi, Riserve naturali e Aree naturali protette	41	ART. 58 Criteri per il dimensionamento delle funzioni produttive	51
ART. 38 Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in Parchi regionali	41	ART. 59 Criteri per il dimensionamento delle funzioni turistico-ricreative	52
ART. 39 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico	42	ART. 60 Standards dei servizi e delle attrezzature pubbliche . . .	52
CAPO 2° UNITA' DI PAESAGGIO INFRAREGIONALI	42	ART. 61 Vincoli e perequazione urbanistica	53
ART. 40 Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela	42	TITOLO IV LOGISTICA E MOBILITA' TERRITORIALE	53
ART. 41 Unità di paesaggio di interesse Locale	42	ART. 62 Mobilità globale integrata	53
PARTE TERZA SISTEMA ANTROPICO CONSOLIDATO, FATTORI DI RISCHIO E NUOVI ASSETTI DEL TERRITORIO ...	43	ART. 63 Classificazione della rete viaria	53
TITOLO I INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	43	ART. 64 Viabilità territoriale	54
ART. 42 Assetto del territorio e compatibilità insediativa	43	ART. 65 Viabilità locale	54
ART. 43 Salvaguardia ecologico-ambientale e ambiti periurbani	44	ART. 66 Misure di rispetto alla viabilità	55
ART. 44 Ambiti e tessuti non storici da recuperare e riqualificare	44	ART. 67 Percorsi ciclo-pedonali ed escursionistici di valenza territoriale	56
ART. 45 Criteri insediativi e morfologici	45	ART. 68 Accessibilità agli insediamenti urbani e storici	56
ART. 46 Fattori di rischio e criticità ambientale	45	ART. 69 Linee ferroviarie	56
ART. 46.1 Rete ecologica d'area vasta	46	ART. 70 Idrovia e approdo fluviale	57
ART. 46.2 Salvaguardia della qualità dell'acqua	46	ART. 71 Polo aeroportuale	57
ART. 46.3 Salvaguardia della qualità dell'aria	47	TITOLO V COMUNICAZIONI ED INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	57
ART. 46.4 Inquinamento acustico	48	ART. 72 Infrastrutture e reti tecnologiche di rilievo provinciale	57
ART. 46.5 Inquinamento elettromagnetico a frequenza industriale	48	PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI	59
TITOLO II STRUMENTI DI GOVERNO, SCENARI DI PROGETTO E VOCAZIONI TERRITORIALI	48	TITOLO I DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE	59
CAPO 1° PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO	48	ART. 73 Divieto di installazioni pubblicitarie	59
ART. 47 Aree Programma	48	ART. 74 Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive . .	59
ART. 48 Ambiti di programmazione dei servizi	48	ART. 75 Particolari disposizioni relative alla elaborazione ed approvazione dei PRG	59
ART. 49 Ambiti di integrazione della pianificazione locale	49	ART. 76 Perimetrazione del territorio urbanizzato ed urbanizzabile	60
CAPO 2° ARMATURA URBANA E NUOVE POLARITA'	49	ART. 77 Disposizioni transitorie	60
ART. 50 Componenti principali del sistema insediativo	49		
ART. 51 Città Regionale	49		
ART. 52 Poli Ordinatori	49		
ART. 53 Poli urbani complessi in via di formazione	50		
ART. 54 Polarità di nuova costituzione	50		
ART. 55 Centri Integrativi e di Base	50		
ART. 56 Centri Specialistici dell'offerta turistica	50		

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - CONTENUTI, EFFICACIA DEL PIANO E RAPPORTI CON I DIVERSI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE

CAPO 1°

FINALITA', OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

ART. 1 Finalità del Piano

1. Nel quadro della programmazione provinciale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, formato secondo il combinato disposto dell'articolo 2 e del comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1995 n. 6, persegue i seguenti obiettivi:

- a. favorire la coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi, alle infrastrutture, all'informazione;
- b. valorizzare le peculiarità del territorio locale;
- c. preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio;
- d. migliorare la competitività del sistema produttivo.

In particolare, il fine di preservare e migliorare la qualità del paesaggio viene perseguito:

- a. conservando i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b. garantendo la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- c. assicurando la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- d. individuando le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

2. In funzione delle predette finalità il presente Piano, ai sensi dell'art.2 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1995 n.6:

- a. costituisce approfondimento ed attuazione delle previsioni del PTR;
- b. costituisce specificazione, approfondimento e attuazione dei disposti del PTR;

- c. favorisce la sintesi e la verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti definendo indirizzi per la loro elaborazione e le loro successive varianti;
- d. orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
- e. determina, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti urbanistici locali.

ART. 2 Oggetti del Piano

1. Il presente Piano disciplina per quanto attiene la tutela paesistica:

- a. sistemi strutturanti la forma del territorio, e cioè:
 - sistema dei crinali;
 - sistema collinare;
 - sistema vegetazionale;
 - sistema delle aree agricole;
 - sistema delle acque superficiali;
- b. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, cioè zone di tutela dei caratteri ambientali ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera a.:
 - zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
 - insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
 - zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
 - zone di tutela naturalistica ed ecosistemi rilevanti;
 - altre zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale;
- c. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione provinciali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè anche in relazione a fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero alla elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.

2. Il presente Piano in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., individua inoltre le Unità di Paesaggio intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri biovegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso.

3. Il presente Piano disciplina ed indica, per quanto attiene la programmazione territoriale e socioeconomica:

- a. gli schemi di azione strategica che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione comunale e settoriale e il quadro degli interventi prioritari per la loro realizzazione;
- b. le caratteristiche e le gerarchie dei centri costituenti l'armatura del territorio provinciale e le nuove polarità;
- c. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilità del complesso delle trasformazioni e delle azioni individuate;
- d. la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comporti rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture e, tra queste delle principali linee di comunicazione ed approvvigionamento energetico;
- e. le linee di intervento per il consolidamento del suolo;
- f. gli ambiti territoriali entro i quali sono necessarie od opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati, particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dei Comuni;
- g. gli orientamenti per la determinazione del dimensionamento dei fabbisogni di spazi per le destinazioni pubbliche e/o di interesse generale di riferimento alla pianificazione comunale.

4. Il presente Piano contiene inoltre all'allegato **N1**, di cui all'articolo successivo, parte integrante delle presenti norme, l'elenco aggiornato alla data di adozione del presente Piano, degli elementi disciplinati dalla L.1089/39, delle zone disciplinate dalla L. 1497/39 e delle zone di localizzazione della vegetazione protetta e degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale disciplinati dalla L.R. 2/77 e s.m..

ART. 3

Elaborati costitutivi del P.T.C.P.

1. Il presente Piano è costituito da:

- a. relazione generale, corredata da monografie ed elaborati di supporto contrassegnati dalla lettera **R**, che motiva e sintetizza le scelte del Piano e contiene indirizzi per la pianificazione comunale e di settore;
- b. cartografia di progetto relativa a:
 - sistema ambientale definito con la lettera A;
 - sistema territoriale definito con la lettera T;
 - sistema infrastrutturale definito con la lettera I;
- c. le presenti norme ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

2. La cartografia di progetto di cui al precedente comma 1, è costituita da:

- a. numero 18 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A1** e denominate "TUTELA AMBIENTALE, PAESISTICA E STORICO-CULTURALE";
- b. numero 25 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A2** e denominate "ASSETTO VEGETAZIONALE";
- c. numero 16 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A3** e denominate "INVENTARIO DEL DISSESTO";
- d. numero 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **A4** e denominate "FATTORI DI FRAGILITA' E RISCHIO GEOAMBIENTALE";
- e. numero 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **T1** e denominata "AMBITI DI RIFERIMENTO DELLE UNITA' DI PAESAGGIO INFRAREGIONALI";
- f. numero 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **T2** e denominata "ASSETTO DEL TERRITORIO E COMPATIBILITA' INSEDIATIVA";
- g. numero 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **T3** e denominate "VOCAZIONI TERRITORIALI E SCENARI DI PROGETTO";
- h. numero 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **I1** e denominate "COLLEGAMENTI E MOBILITA' TERRITORIALE";
- i. numero 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **I2** e denominata "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'. GERARCHIA FUNZIONALE DELLA RETE VIABILISTICA";
- j. numero 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **I3** e denominata "INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE DI RILIEVO PROVINCIALE".

3. Gli allegati alle presenti norme di cui al precedente comma 1, sono costituiti da:

- a. elenco, contrassegnato dalla lettera **N1**, aggiornato alla data di adozione del presente Piano, degli elementi disciplinati dalla L.1089/39, delle zone disciplinate dalla L. 1497/39 e delle zone di localizzazione della vegetazione protetta e degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale disciplinati dalla L.R.2/77 e s.m.;
- b. elenco dei siti da sottoporre a vincolo archeologico di tutela, contrassegnato dalla lettera **N2**;
- c. elenco dei corsi d'acqua oggetto di tutela, contrassegnato dalla lettera **N3**;
- d. elaborato descrittivo relativo alle unità di paesaggio infraregionali, contrassegnato dalla lettera **N4**;
- e. elenco delle località sede di insediamenti storici principali, contrassegnato dalla lettera **N5**;
- f. elenco dei tratti di viabilità panoramica di interesse infraregionale, contrassegnato dalla lettera **N6**;
- g. elenco degli abitati da consolidare o da trasferire, contrassegnato dalla lettera **N7**.

ART. 4 Efficacia del P.T.C.P.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:

- a. indirizzi;
- b. direttive;
- c. prescrizioni.

2. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. I predetti strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate, tenendo conto anche delle unità di paesaggio.

3. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché negli atti amministrativi regolamentari degli enti pubblici e di diritto pubblico.

4. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a

sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle tavole di cui alle lettere a., b., c. del precedente articolo 3 comma 2, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e provinciale di settore e sono immediatamente precettive, ferme restando le peculiari disposizioni di cui al successivo articolo 77.

5. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali nonché gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, ovvero in piani e programmi nazionali o comunitari, sono approvati soltanto se compatibili con gli indirizzi e conformi alle direttive e prescrizioni del presente Piano.

6. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione infraregionali, sub-provinciali, nonché gli strumenti attuativi delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, possono essere approvati soltanto se compatibili con gli indirizzi e conformi alle direttive e prescrizioni del presente Piano. Restano ferme le disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 77.

7. Le disposizioni del presente Piano costituiscono riferimento per gli organi della Provincia in relazione:

- a. alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b. alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880;
- c. alle determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 4 della Legge 2 agosto 1975, n. 393;
- d. ai procedimenti di cui all'articolo 3 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898;
- e. al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210;
- f. alla conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla definizione di qualsiasi altro tipo di intervento previsto dalle vigenti norme di legge, ove sia richiesta la partecipazione della Provincia.

CAPO 2° STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 5

Rapporto tra il P.T.C.P. e la Pianificazione Infraregionale o di Settore

1. I piani provinciali di settore approvati dopo l'adozione del presente Piano dovranno recepirne ed approfondirne i contenuti e, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, potranno motivatamente proporre varianti che qualora incidano su prescrizioni vincolanti in esso contenute, saranno approvate ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 6/95.

2. I piani provinciali di settore vigenti alla data di adozione del presente Piano in contrasto con le previsioni in esso contenute, dovranno adeguarsi con apposite varianti entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano.

3. Fino all'adeguamento alle disposizioni del presente Piano e comunque per non più di due anni dalla sua entrata in vigore, i piani provinciali di settore vigenti di cui al precedente comma 2, si considerano compatibili con il Piano stesso.

4. I soggetti della pianificazione infraregionale, d'intesa coi Comuni interessati, provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti di tutela, recupero e valorizzazione e di ambiti di riequilibrio ecologico ai sensi del successivo articolo 39.

ART. 6

Rapporto tra il P.T.C.P. e la Pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché gli ulteriori contenuti e le ulteriori disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione e dalle presenti norme, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali.

2. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** e **A2** del presente Piano, secondo i criteri e le disposizioni di

cui alle presenti norme, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il Piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.

3. Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, i Comuni possono motivatamente proporre varianti al presente Piano, in sede di adozione dei PRG, di Varianti Generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, che producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del Comune interessato conformemente alla procedura di cui all'art.13 della L.R. 6/95.

4. I Comuni provvedono, altresì, ad elaborare ed attuare i progetti relativi alle zone di tutela, recupero, valorizzazione ed agli ambiti di riequilibrio ecologico di cui all'articolo 39, in collaborazione con la Provincia e la Regione.

ART. 7

Strumenti di attuazione del P.T.C.P.

1. Il presente Piano si attua mediante:

- a. gli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla vigente legislazione;
- b. ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, e di programmazione, provinciale e sub-provinciale previsto dalla vigente legislazione tra i quali si elencano:

- Progetti Territoriali Operativi ex art. 7 L.R. n°36/88;
- Piani di settore ex L. R. n°6 del 30/1/1995;
- Accordi di Programma ex L.R. n°6 del 30/1/1995;
- Programmi Speciali di Area ex L.R. n° 30 del 19/8/96.

PARTE SECONDA - TUTELA TERRITORIALE, PAESISTICA E GEOAMBIENTALE

TITOLO I - SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

CAPO 1° MORFOLOGIA DEL TERRITORIO

ART. 8 Sistema dei crinali e della collina

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come delimitati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni determinate per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.

2. Ai fini della tutela del sistema di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:

- a. i Comuni in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
- b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti o dal presente Piano:

- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici

aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 5 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

ART. 9

Limite storico all'insediamento umano stabile

1. Il presente Piano individua sulle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, il limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale è possibile prevedere solo attività e infrastrutture tecnologiche di rilevanza sovramunicipale, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti, esclusivamente al fine di consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione ambientale delle aree interessate, qualora la pianificazione di settore provinciale ne confermi la compatibilità paesistico-ambientale.

2. Per esigenze documentate non altrimenti soddisficibili, la pianificazione comunale può localizzare modeste previsioni insediative, esclusivamente in presenza di insediamenti antropici consolidati, qualora le stesse siano previste in stretta contiguità con l'edificazione esistente ed in coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni contenute nell'allegato **N4**, di cui al precedente articolo 3, relativi all'Unità di paesaggio di appartenenza.

CAPO 2°

ASSETTO AGRICOLO FORESTALE

ART. 10

Assetto vegetazionale

1. Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il presente Piano è corredato dalla carta dell'assetto vegetazionale, costituita dalle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**.

Relativamente all'assetto vegetazionale esistente, nelle suddette tavole sono rappresentate, con appositi perimetri o demarcazioni, le seguenti aree e le relative formazioni estese e lineari:

- area forestale (boschi, boschetti, castagneti da frutto, formazioni di ripa, arbusteti, giovane impianto);
- area agricola (pioppeti, formazioni lineari a prevalenza di gelso, formazioni lineari di altre specie);
- area urbana (principali parchi e giardini).

ART. 11

Modalità di intervento e di tutela

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui all'articolo precedente, comma 1 lettere a. e b., con l'esclusione dei pioppeti, rappresentate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2** e comunque i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.

2. Il presente Piano conferisce al sistema forestale o bo-

schivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al comma 1, valgono le direttive di cui ai successivi commi 6 e 7 e le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5. Nel sistema forestale o boschivo trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.

3. Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva di cui al presente articolo, si persegue l'obiettivo della valorizzazione, tutela e ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
- b. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto

dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato all'esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione infraregionale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dall'esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia dell'insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Le opere di cui al comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a. del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. La pianificazione comunale in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti specifiche, provvede ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente alle formazioni estese e lineari di cui alle lettere a. e b. con l'esclusione dei pioppeti, nonché ad inte-

grare la rappresentazione delle formazioni lineari eventualmente non classificate nelle medesime tavole.

Il Comune provvede ad individuare inoltre gli esemplari arborei singoli, in gruppi od in filari di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati con D.P.G.R. Emilia Romagna (L.R. 2/77) di cui all'allegato **N1** di cui all'articolo 3 comma 3.

In tale occasione potranno essere motivatamente apportate rettifiche per aggiornare lo stato di fatto degli ambiti interessati dalle cenosi vegetali ed individuati gli esemplari singoli non soggetti a vincolo ma meritevoli di tutela, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.

I Comuni provvederanno inoltre ad approfondire nelle aree urbane di cui alla lettera c. comma 1 dell'articolo precedente, l'individuazione di parchi e giardini che rivestono interesse storico-architettonico e ad articolare una disciplina secondo il successivo articolo 27 comma 2.

6 bis. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di cui al precedente art.10 riguardanti aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo comma dell'art.18 della L.R. 47/1978 e successive modifiche già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del P.T.C.P.

7. Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, di cui al precedente comma 6, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.

ART. 12

Ambiti agricoli di rilevanza provinciale

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano le aree aventi destinazione agricola anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti norme. Per tali ambiti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi.

2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare all'utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. Nel territorio agricolo o rurale vanno incentivati, anche attraverso gli obiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse forestali al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo.

Gli strumenti di pianificazione provinciali di settore individueranno gli ambiti agricoli di rilevanza provinciale finalizzati alla:

- a. valorizzazione e diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, anche con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), di zone umide, di prati pascoli, o con rotazioni colturali previste dai regolamenti comunitari da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione;
- b. protezione e difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso mirato di specie arbustive ed arboree autoctone;
- c. conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura purché a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente atte a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico;
- d. produzione agricola e forestale volta a sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
- e. ricostituzione di ambienti e corridoi di elevato significato ambientale, ovvero di riequilibrio e riqualificazione ecologica, sia negli ambiti rurali che urbani.

4. Tali finalità, assumendo una valenza generale per tutto il territorio provinciale, possono essere perseguite anche attraverso l'approfondimento e l'applicazione degli indirizzi dettati dal presente Piano per le Unità di paesaggio di cui all'articolo 40.

5. La pianificazione comunale dovrà tendere al massimo recupero delle strutture agricole esistenti, sia confermando la destinazione agricola di tali insediamenti, ammettendone i necessari ampliamenti, sia agevolando il mutamento di destinazione per quelle non più utilizzabili a fini agricoli; dovrà invece evitare, in tali zone, nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati ad insediamenti preesistenti.

CAPO 3° CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

ART. 13

Reticolo idrografico e modalità di tutela

1. Il sistema idrografico, sottoposto a specifica tutela, è rappresentato dai corsi d'acqua individuati cartograficamente nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** ed elencati nell'allegato **N3** di cui all'articolo 3 comma 3.

2. Le fasce di tutela fluviale individuate dal presente Piano costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione delle zone di tutela individuate dal PTPR, ai sensi degli articoli 17, 18 e 34 dello stesso PTPR ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle fasce fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la L.R. 6/95 (art.2, 3° comma).

3. Il PTCP definisce ed articola le fasce di tutela fluviale e norma gli usi del suolo e le trasformazioni del territorio, con attenzione:

- a. alla difesa dal rischio idraulico;
- b. alla salvaguardia della risorsa idrica;
- c. al mantenimento e al recupero dell'ambiente fluviale;
- d. alla conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali.

4. Ad eccezione delle disposizioni di cui al successivo art.14, in tutte le aree ricadenti nel P.S.F.F., sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, e suc-

cessive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del P.S.F.F. dell'Autorità di Bacino del fiume Po e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 14

Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia A viene definita dall'alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena con tempo di ritorno di 20-30 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Convenzionalmente si assume come delimitazione della fascia, la porzione ove defluisce l'80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni.

2. Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti.

3. Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, tale fascia risulta suddivisa in:

- a. Zona A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;
- b. Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all'alveo inciso, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- c. Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè:
 - i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
 - i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;
 - i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
 - le principali isole fluviali.

4. Nella fascia A sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;
 - c. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m. dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente;
 - d. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di arboricoltura da legno.
5. Nell'alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:
- a. l'uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;
 - b. le coltivazioni a pioppeto;
 - c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d'acqua. Tali interventi dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.
6. Nella zona A1, è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del PTPR.
7. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori incompatibili di interferenza antropica e in particolare:
- a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purché conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;
 - b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette".
Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione del primo "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";
 - c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso;
 - d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio ai sensi della L.37/94, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostitu-

zione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali;

- e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero purché in condizioni di sicurezza idraulica;
- f. infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse.

Gli interventi di cui alle lettere a., b., c., ed f., dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con Del. n. 3939 del 6.09.1994.

8. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

- a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d'acqua;
- b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impatto ambientale;
- c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché mobili e realizzate con materiali tradizionali;
- d. piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m., di colle-

gamento fra le cave ubicate in golena e l'impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purché vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell'attività estrattiva;

- e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché previste nei Piani di settore;
- f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

9. Nella zona A1, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- a. linee di comunicazione viarie e ferroviarie;
- b. impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- c. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- d. approdi e porti per la navigazione interna.

Le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti.

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

I progetti devono essere corredate da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità ri-

spetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.

Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

10. Nell'alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso ed inoltre:

- a. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;
- b. opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c), d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- c. variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- d. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-ambientale;
- e. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;
- f. le attività silvicolture che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po negli stralci del Piano di bacino;
- g. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;

- h. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- i. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché mobili e/o realizzati con materiali tradizionali;
- j. impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purché connessi con l'ambiente fluviale, potranno potenziare le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento;
- k. il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L'autorizzazione per gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;
- l. le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività estrattive;
- m. gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;
- n. punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

11. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del Piano Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle

azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;

- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;

- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

12. Le zone A3 sono individuate con la finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi. In tali aree sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i. ed l. di cui al comma 2 del successivo articolo 20.

13. Nelle zone A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non può in alcun caso essere consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E' inoltre vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

14. Sono ammessi gli interventi rivolti alla mitigazione del rischio idraulico ed alla riqualificazione di aree naturali degradate, se progettati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

15. I Comuni, singoli o riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi PRG o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti non compatibili, siti nelle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili, purché gli stessi non siano censiti o individuati di valore storico, artistico e testimoniale.

ART. 15

Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento esistenti.

La fascia B delimitata su base idraulica è stata integrata considerando anche:

- a. le aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate;
- b. le aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale, strettamente collegate all'ambito fluviale.

2. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.

Il Piano assume quindi l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

- a. la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
- b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

3. I Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a. contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- b. favorire l'integrazione nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- c. favorire la destinazione prevalente ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale.

4. Sulla base dell'effettivo uso del suolo, i Comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente Piano, ad articolare la fascia B in tre zone omogenee per finalità e pre-

scrizioni. Individuano quindi:

- a. la zona B1 di conservazione del sistema fluviale, così come perimetrata dal presente Piano;
- b. la zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale e la zona B3 ad elevato grado di antropizzazione, avvalendosi eventualmente degli elaborati di analisi in allegato al presente Piano (“Carta dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua della provincia” e “Carta della destinazione del suolo e della tutela culturale-ambientale dei corsi d’acqua della provincia”).

In attesa di tale adempimento, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vale l’articolazione della fascia B effettuata dalla Provincia sulla base delle risultanze analitiche dell’elaborato contrassegnato dalla lettera R13.

In caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del presente piano e quelle del PSFF dell’AdB del Po, approvato con D.P.C.M. 24.07.1988, o quelle del PAI dell’AdB del Po, adottato con delibera del C.I. n°18 del 26.04.2001, prevale la normativa più restrittiva.

5. Le zone B1, B2 e B3 saranno disciplinate come indicato ai successivi articoli 15.1, 15.2 e 15.3. In pendenza di tale adempimento da parte dei Comuni, l’intera fascia B, come delimitata dalle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, è sottoposta alle disposizioni del presente articolo.

6. Nelle zone B1, B2 e B3 sono vietati:

- a. interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari e contestuale aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti, nel contesto di influenza, di pari o migliore funzionalità;
- b. l’installazione di impianti di smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori;
- c. interventi e strutture, in presenza di argini, che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini stessi.

7. Gli interventi ammessi devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze ne-

gative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

8. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nella fascia B, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato in fascia B3 come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui al comma quinto e seguenti dell’articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell’articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del PTPR o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le parti in ampliamento rispetto a quelle previste nel Piano regionale vigente;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del quarto comma dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell’articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

All’interno dei centri edificati, così come definiti ai punti

precedenti, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

L'edificazione di tali aree è comunque ammessa solo se verrà prevista, a carico dell'operatore con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

9. Per gli insediamenti compresi nel perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m. di cui alla fascia B1 e B2, la pianificazione comunale deve dettare norme ed indirizzi finalizzati al contenimento di nuovi insediamenti, in particolare:

- a. andranno esclusi nuovi insediamenti di tipo produttivo; l'ampliamento di quelli esistenti andrà comunque effettuato salvaguardando il più possibile la permeabilità dei suoli e favorendo la previsione nel lotto di aree verdi opportunamente piantumate;
- b. gli edifici esistenti potranno ampliarsi una tantum del 20% della S.U. esistente alla data di adozione del presente piano. E' ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici non vincolati alla tutela da altre norme nazionali, regionali, provinciali, comunali nel rispetto del volume geometrico preesistente beneficiando inoltre della quota di ampliamento. Per la ricostruzione di edifici di origine rurale di tipo produttivo quali stalle, fienili, rustici e similari, almeno il 30 % del volume geometrico dovrà essere destinato a portici, androni, loggiati e comunque a volumi aperti su due lati;
- c. i lotti liberi esistenti alla data di adozione del presente Piano aventi superficie fondiaria non superiore a 700 m², che non siano risultato di un frazionamento di aree più ampie, se previsti dalla zonizzazione del PRG vigente, potranno essere edificati con un indice fondiario non superiore a 0.80 m³/m² e destinati all'uso residenziale terziario. Le caratteristiche degli altri parametri edilizi quali il rapporto di copertura, l'altezza dei fabbricati saranno ridefiniti dalla pianificazione comunale in rapporto alle caratteristiche del contesto edificato.

Le aree libere di dimensioni maggiori saranno di norma destinate prevalentemente al verde privato e/o ai servizi pubblici. La pianificazione comunale potrà prevedere l'edificazione di tali aree a scopo residenziale solo se verranno previsti, a carico dell'operatore privato con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa

idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

ART. 15.1

Zona B1: conservazione del sistema fluviale

1. Le zone B1 di conservazione del sistema fluviale sono istituite con la finalità di migliorare, o almeno mantenere, le attuali condizioni di naturalità dell'ambiente, limitando le alterazioni di carattere antropico che possano comprometterne l'assetto.
2. Sono delimitate come zone B1:
 - a. i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali o da interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi;
 - b. i terreni privi di copertura vegetazionale e interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, essenze igrofile e mesofile, con particolare riferimento agli ecosistemi tipici dei sistemi fluviali;
 - c. i terreni interessati da pratiche agricole ricompresi in una delle sopra citate zone.
3. Nelle zone B1 sono ammessi:
 - a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2;
 - b. gli interventi di forestazione con essenze autoctone, le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema forestale;
 - c. gli interventi di manutenzione, se definiti ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e s.m., nei complessi turistici all'aperto esistenti, purché sia garantita la sicurezza idraulica degli stessi e purché le strutture siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - d. le attività escursionistiche e del tempo libero.

ART. 15.2

Zona B2: recupero ambientale del sistema fluviale

1. Sono definite come zone B2 di recupero ambientale del

sistema fluviale le aree in cui è previsto un ripristino, più o meno graduale, di condizioni di degrado, al fine di mantenere e/o ampliare la fascia di protezione fluviale interessata da esondazioni, attraverso la creazione, la riattivazione, la ricostituzione o l'ampliamento di ambienti umidi e a vegetazione spontanea. In tale contesto rientrano inoltre le aree caratterizzate da un uso del suolo non compatibile con l'ambiente fluviale, da rinaturalizzare attraverso progetti di tutela e valorizzazione, che valutino tutte le condizioni di fattibilità degli interventi previsti.

2. Sono delimitate come zone B2:
 - a. le aree interessate dalle attività estrattive, attualmente non recuperate e/o ripristinate, o il cui recupero è stato attuato non compatibilmente all'ambiente fluviale;
 - b. le aree interessate dagli impianti di trasformazione degli inerti e delle relative pertinenze;
 - c. i terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche;
 - d. le aree esterne al territorio urbanizzato, così come perimetrato ai sensi dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, attualmente in abbandono, aventi le caratteristiche delle zone D e delle zone F con specifica destinazione ad uso tecnologico e militare;
 - e. le aree interessate da fenomeni di dissesto e di instabilità.
3. Nelle zone B2 sono ammessi:
 - a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2 e B1;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, se definiti ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 7 Dicembre 1978 n.47 e sue successive modifiche ed integrazioni, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
 - c. interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, se definito ammissibile dal PRG ai sensi della L.R. 7 Dicembre 1978 n.47 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d. interventi di riqualificazione ambientale con finalità turistico-ricreative;
 - e. gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
 - f. gli impianti di trasformazione degli inerti se ritenuti compatibili ai sensi del comma 11 dell'art.14.

ART. 15.3

Zona B3: ad elevato grado di antropizzazione

1. Sono definite come zone B3 ad elevato grado di antropizzazione, le aree in cui è possibile perseguire il mantenimento dei caratteri attuali e la preservazione dello stato o destinazione d'uso del suolo, anche se non pienamente compatibile con il sistema fluviale.
2. Sono delimitate come zone B3:
 - a. le aree interne al territorio urbanizzato come tale perimetrato, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. le aree esterne al territorio urbanizzato inteso come sopra, attualmente edificate e/o interessate da complessi turistici all'aperto, comprendenti sia le aree attualmente edificate che quelle in previsione alla data di adozione del PTCP; in particolare si comprendono le zone di completamento nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D e le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. le aree esterne al territorio urbanizzato ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, attualmente non edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo.
3. Nelle zone B3 sono ammessi:
 - a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2, B1 e B2;
 - b. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, se definite ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e sue successive modifiche ed integrazioni, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - c. interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica e edilizia, facendo riferi-

mento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Il Sindaco, previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica e edilizia comunale ed in coerenza con i programmi medesimi.

4. La realizzazione degli interventi ammessi in questa zona è consentita purché vengano rispettati i seguenti indirizzi:
- favorire la massima coerenza possibile tra l'assetto delle nuove aree da edificare e il sistema fluviale e paesaggistico locale;
 - favorire la destinazione prevalente della zona ad aree a prioritaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale, prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche;
 - effettuare opere di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia, purché in condizioni di sicurezza idraulica;
 - effettuare nuovi impianti di vegetazione con essenze caratteristiche dei luoghi.

ART. 16

Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale

1. E' definita come fascia C di rispetto dell'ambito fluviale il territorio interessato da inondazioni per eventi di piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni.

La delimitazione di tale zona ricomprende, per i corsi d'acqua arginati, l'area interessata dalle altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, o dalle altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto di argini.

2. La fascia C è articolata in due zone omogenee per finalità e prescrizioni, in cui valgono le disposizioni del presente articolo:

- C1 zona extrarginale o protetta da infrastrutture lineari;
- C2 zona non protetta da difese idrauliche.

3. Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti.

4. Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumen-

ti di pianificazione nazionale, regionale e infraregionale, alla data di approvazione del presente Piano, quali industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti, andranno richiesti e previsti particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico.

Andranno favoriti incentivi di natura economico-finanziaria per tali attività ai fini di una loro eventuale ubicazione in aree non a rischio di inondazione.

5. Il Comune prima di individuare nuove attività a rischio nelle zone C1 dovrà verificare e dimostrare l'impossibilità di individuarle in zone esterne agli ambiti di pertinenza fluviale.

6. Nella fascia C sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio. L'uso del suolo dovrà essere regolamentato allo scopo di favorire:

- la salvaguardia degli elementi naturali presenti;
- l'ampliamento delle aree di naturale espansione fluviale;
- il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica della rete idrografica principale e secondaria.

7. Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico-territoriale, pubbliche e non, peraltro consentite nella zona C1 se subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, secondo la L.R.9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n°348 e realizzate con particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico:

- aree residenziali, artigianali, produttive e, qualora di nuovo impianto, sportivo-ricreative con superficie territoriale complessiva superiore a 5000 m²;
- linee di comunicazione, di livello quantomeno provinciale, aeroporti ed eliporti civili;
- linee elettriche ad alta tensione;
- infrastrutture tecnologiche di rilevanza provinciale, quali ad esempio depuratori con potenzialità >10.000 ab./eq., centrali termoelettriche e policombustibili, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti;
- ospedali e luoghi di cura con più di 100 posti letto;
- impianti di lavorazione degli inerti;

g. cimiteri di nuovo impianto.

Per tali opere sarà possibile prevedere l'adeguamento di infrastrutture viarie in grado di mitigare gli impatti dovuti al trasporto.

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni settoriali, gli ampliamenti e/o potenziamenti delle opere sopraelencate risultano, in ogni caso, subordinati a verifiche di accettabilità del rischio idraulico.

8. La pianificazione urbanistica comunale, in sede di adeguamento al presente Piano, provvede, in relazione alla presenza di opere di difesa idraulica, ad articolare la fascia C nelle due zone omogenee C1 e C2.

In attesa di tale adempimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vale l'articolazione della fascia C effettuata dalla Provincia sulla base delle risultanze analitiche dell'elaborato contrassegnato dalla lettera R13.

In caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del presente piano e quelle del PSFF dell'AdB del Po, approvato con D.P.C.M. 24.07.1988, o quelle del PAI dell'AdB del Po, adottato con delibera del C.I. n°18 del 26.04.2001, prevale la normativa più restrittiva.

ART. 16bis

Particolari prescrizioni relative agli impianti di trasformazione degli inerti siti nelle fasce A, B e C

1. La Provincia, in sede di Variante o di revisione del PIAE vigente, individua, all'interno delle fasce A, B, C, gli impianti per la trasformazione di inerti e le relative pertinenze e ne verifica il grado di compatibilità, in relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali ed idrauliche dell'area in cui sono siti, nonché in relazione allo stato di efficienza dei medesimi, assicurando comunque che la loro presenza ed eventuale permanenza non contrasti con progetti di riqualificazione ambientale d'area vasta.

Nella stessa sede la Provincia, di concerto con i Comuni, individua altresì aree idonee al trasferimento degli impianti ritenuti non compatibili e definisce un sistema di incentivi alla delocalizzazione, anche attraverso l'assegnazione di ulteriori quote estraibili, definendo esattamente previsioni e quantitativi interessati, fermo restando il rispetto del fabbisogno previsto dal PIAE.

2. Nei tempi di cui all'art.9 della L.R.17/91, i Comuni adeguano la propria strumentazione di settore al piano provinciale contenente la determinazione della compatibilità o meno degli impianti di trasformazione, specificando tempi e modalità operative per i trasferimenti degli impianti individuati come non compatibili, anche attraverso

i disposti di cui al comma 16 dell'articolo 14 delle presenti norme.

3. La Provincia ed i Comuni perseguono l'obiettivo di incentivare la delocalizzazione degli impianti siti in fasce A, B e C, e prioritariamente di quelli ubicati in zone A1, A3, B1, B3 e C2, anche se ritenuti compatibili, prevedendone l'ubicazione in adeguate zone produttive extra alveo, così come definite dalla strumentazione urbanistica comunale, e di ripristinare le aree dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali, sulla base di appositi progetti.

Ove ammesso il trasporto fluviale, sarà possibile prevedere la dislocazione di impianti anche in zona C1, mantenendo all'interno degli argini maestri solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, ferme restando le verifiche di cui ai successivi commi ed escludendo comunque l'accumulo di materiale all'interno dei predetti argini.

4. Entro due anni dall'approvazione del PAE in adeguamento al PIAE contenente la determinazione della compatibilità o meno degli impianti di trasformazione, per ogni impianto ritenuto compatibile nelle fasce A, B e C dovrà essere predisposto, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, un Progetto di qualificazione ambientale mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo. Nel Progetto dovranno altresì essere indicati gli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

Il Progetto dovrà inoltre essere corredato, per gli impianti siti in fascia A, da una verifica di compatibilità idraulica tesa a dimostrare l'intatta capacità di portata dell'alveo; le opere dovranno comunque essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Il Progetto dovrà altresì contenere l'indicazione dei tempi di attuazione; la sua mancata presentazione all'approvazione comunale nei tempi previsti comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni per gli interventi di cui al presente comma, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

5. Nelle more della loro delocalizzazione, gli impianti ritenuti non compatibili non potranno essere assoggettati ad

aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge, ferma restando comunque la predisposizione, a cura dell'esercente ed approvata dal Comune, di un Programma che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità. Il Programma dovrà inoltre indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto.

ART. 17

Fascia di integrazione dell'ambito fluviale

1. Per i corsi d'acqua individuati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** e compresi nell'elenco di cui all'allegato **N3** di cui all'articolo 3 comma 3, le cui fasce A - B - C non risultino delimitate cartograficamente, è prescritta una specifica fascia di integrazione dell'ambito fluviale ricomprendente la porzione di territorio adiacente all'alveo attivo del corso d'acqua e caratterizzato da elementi naturali, seminaturali e antropici direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale.

2. La pianificazione urbanistica comunale, in sede di adeguamento al P.T.C.P., dovrà provvedere, individuando l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici, alla perimetrazione di tale fascia di integrazione articolandone l'ampiezza mediamente pari a 25 m dall'alveo stesso ed alla stesura di una normativa finalizzata alla sua gestione, anche attraverso la predisposizione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione.

In attesa di tale adempimento, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano, nella fascia di integrazione si applicano le norme di cui all'art.15.2.

Successivamente a tale termine la Provincia può provvedere al suddetto adempimento, sulla base delle risultanze analitiche dell'elaborato contrassegnato dalla lettera R13.

In caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del presente piano e quelle del PSFF dell'AdB del Po, approvato con D.P.C.M. 24.07.1988, o quelle del PAI dell'AdB del Po, adottato con delibera del C.I. n°18 del 26.04.2001, prevale la normativa più restrittiva.

3. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi, ai sen-

si del Regolamento di Polizia Idraulica vigente, sono vietati:

- a. la nuova edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo;
- b. l'utilizzazione agricola del suolo;
- c. i rimboschimenti a scopo produttivo;
- d. gli impianti per l'arboricoltura da legno.

4. Nella fascia di integrazione sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, che non comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geo-morfologico e vegetazionale dei luoghi.

CAPO 4°

AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI

ART. 18

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole del presente piano contrassegnate dalla lettera **A1**, comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti.

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi dell'articolo 13 secondo comma, numero 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R., in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi dell'arti-

colo 13, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R.

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni dettate dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e gli indirizzi del comma 12 del presente articolo.

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alla realizzazio-

ne di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.

7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9. In tali aree, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;

- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R. o previste dal presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con delibera n. 3939 del 06.09.1994;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al precedente ottavo comma, oltre alle aree di cui al precedente comma 2,

solamente ove si dimostri:

- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
- b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e dall'art. 31 comma 5 della Legge 1150/42, che le previsioni siano localizzate in contiguità dell'edificazione esistente, servite dalla rete infrastrutturale presente e realizzate in armonia con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza.

12. Gli ambiti coltivati ricadenti nelle zone di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto ed a favore:

- a. dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
- b. della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, del miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione;
- c. dell'impianto di colture a prato pascolo o di rotazioni colturali e del ripristino o formazioni di zone umide.

ART. 19

Zone di valenza ambientale locale

1. All'interno del suddetto ambito sono comprese le zone di valenza ambientale locale, originariamente classificate dal P.T.P.R. come zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, per le quali non sussistono le condizioni per una diretta riconferma del vincolo.

2. Spetta alle Amministrazioni Comunali in sede di revisione dei P.R.G., approfondire lo studio di tali zone sulla base anche degli elaborati di analisi allegati alla relazione del presente Piano, individuandone le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio, e quelle all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato,

per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale.

In tali zone le attività estrattive sono comunque localizzate previa verifica della non esistenza di possibili localizzazioni alternative in zone non sottoposte ad alcuna tutela.

3. In attesa che i Comuni predispongano gli approfondimenti di cui al precedente comma, che non producono variante al PTCP, tali zone sono assimilate a quelle di cui al precedente art.18.

ART. 20

Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza degli indirizzi del successivo comma 5, le direttive del comma 2 e le prescrizioni dei commi 3 e 4.

2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

- c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., con disciplina elaborata in conformità agli articoli 36 e 40 della suddetta legge; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
- g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti ovvero nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- l. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- m. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività dalla data di adozione del presente Piano;
- n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predi-

sposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
 - a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c. i mutamenti nell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza, didattiche culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f. l'esercizio delle attività ittiche esclusivamente nei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 9 e 10;
 - h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui sarà consentito da specifico Piano di settore; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - l. le attività escursionistiche.

4. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al primo comma del presente articolo è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione ed impianti di radiodiffusione.

5. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma del presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici.

ART. 21 **Zone calanchive**

1. I calanchi rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale, diffuse sul territorio appenninico provinciale, e costituiscono nel loro insieme un complesso fortemente caratterizzante un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, eventualmente circoscritte da terreni predisposti al dissesto.

2. Sulle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano sono individuate e perimtrate le zone calanchive. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale al P.R.G. o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare al fine di articolare, in funzione della loro diversa rilevanza paesaggistico-ambientale, naturalistica e geomorfologica, un'eventuale classificazione in:

- a. calanchi peculiari, segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
- b. calanchi tipici, rappresentanti la generalità delle formazioni calanchive con un grado diffuso di valenza paesistica.

3. Nell'ambito dei calanchi "peculiari", sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme.

In particolare sono vietati: interventi di nuova edifica-

zione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.

Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.

Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

4. Nell'ambito dei calanchi "tipici" individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, ed in corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti preferibilmente in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.

5. La classificazione operata dai Comuni nell'ambito dei P.R.G. e alle condizioni di cui ai commi precedenti costituisce adempimento di cui all'articolo 20 comma 3 del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.

In attesa di tali adempimenti sui calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

ART. 22

Crinali spartiacque principali e crinali minori

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano sono individuati i crinali spartiacque principali, ovvero gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale ed i crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

2. L'individuazione cartografica dei crinali minori costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di Variante generale o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti, su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i coni visuali ed i punti di vista.

3. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'articolo 9 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate nel presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.

4. Nei crinali principali di cui al comma 1 del presente articolo e nei crinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela di cui al medesimo comma, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza;
- b. lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 - eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
 - andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambi-

to andrà inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (eletrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano, quali:
- linee di comunicazione viaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

6. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e di valutazione paesistico-ambientale e positivamente licenziati.

7. Nelle more degli adempimenti comunali previsti dal presente articolo, esclusivamente lungo i crinali principali e minori esistenti individuati dalla "Carta del dissesto" allegata al P.T.P.R. si applicano le norme di cui al precedente comma 4 lettera b.

TITOLO II - IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO

CAPO 1° AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO

ART. 23 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

1. Fermo restando che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, è comunque disciplinato dalla Legge 1° giugno 1939, n° 1089, le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuamente la morfologia insediativa.

2. I siti di cui al comma 1 sono individuati sulle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

- "complessi archeologici", cioè complessi di accertata

entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

- "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

I Comuni in sede di formazione e adozione dei PRG e loro varianti, dovranno assumere le predette localizzazioni e le relative disposizioni di tutela, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento e valutando eventuali inserimenti cartografici, a partire dalle proposte contenute nell'allegato **N2** di cui al precedente articolo 3 comma 3, in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

- Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova

edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione o sistemazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alle lettere a, b1, b2 del precedente comma 2, sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza Competente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui alla LR 47/78 e s.m., le seguenti trasformazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo,
- demolizione senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Le zone classificate “b1” possono essere destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta, con assoggettamento delle previsioni, anche per l’impianto di eventuali essenze arboree ed arbustive, alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica.

Nelle zone classificate “b1.” sono ammesse tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, le quali, se mutano radicalmente l’assetto dei terreni con scavi in profondità, spianamenti o disboscamenti, devono essere autorizzate dalla competente Soprintendenza Archeologica .

4. Le aree di cui alla lettera “b2” sono assoggettate a “Controllo archeologico preventivo”; le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Qualora tali aree, a seguito dell’esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferi-

mento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

ART. 24

Zone di tutela della struttura centuriata

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l’esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

2. Le tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano individuano:

- a. gli ambiti con presenza di elementi diffusi;
- b. gli elementi localizzati.

Per tali ambiti ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Gli ambiti di cui al precedente comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma, hanno di norma destinazione d’uso agricola e sono conseguentemente assoggettati alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

- a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l’orientamento degli elementi localizzati della centuriazione;
- b. qualora i PRG non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente in conformità ai disposti dell’articolo 36 e dell’articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l’organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggi-

sticamente con l'edificazione preesistente.

4. Nelle "zone di tutela della struttura centuriata" sono inoltre consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale in conformità alla L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e s.m.;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

5. Le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

7. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

8. Oltre a quanto previsto dal presente Piano, non sono soggette alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, ancorché indicate nelle tavole di cui all'articolo 3 comma2, come appartenenti alle zone in oggetto:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi dell'articolo 13 secondo comma, numero tre, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.; i Comuni, qualora non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa

- pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R.
9. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:
- a. assumere le perimetrazioni e le localizzazioni delle zone di cui al precedente comma 2 lettera a. e proporre eventuali e motivate modifiche secondo le procedure dettate dall'articolo 13 della L.R. 6/95;
- b. accertare le caratteristiche degli elementi, anche di tipo puntuale di cui al precedente comma 2 lettera b., ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'articolo 13 della L.R.6/95;
- c. articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.
10. Nelle zone di tutela della struttura centuriata possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, nuove aree a destinazione d'uso extra agricola ove si dimostri che ciò avvenga senza:
- a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali esistenti;
- b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione sui quali sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

CAPO 2° INSEDIAMENTI STORICI

ART. 25 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

1. Le località indicate con appositi simboli nelle tavole

contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano ed elencate nell'allegato **N5** di cui all'articolo 3 comma 3, costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale.

Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in:

- a. Tessuti agglomerati principali
- b. Tessuti agglomerati
- c. Tessuti non agglomerati
- d. Nuclei principali
- e. Nuclei secondari

Il presente Piano valuta, inoltre, lo stato di alterazione dei tessuti storici esistenti al fine di formulare indirizzi differenziati per le azioni di tutela degli enti locali.

Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo comma 2, le prescrizioni di cui ai successivi comma 2 e 3, le direttive di cui al successivo comma 4.

2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio delimitando, ove non già effettuato, i perimetri delle zone omogenee A di cui all'art. 36 della legge regionale n° 47/78 e s.m., tenendo come riferimento a tale scopo gli elementi riportati nella cartografia allegata al presente Piano contrassegnata con la lettera **A1**, al fine di predisporre la disciplina particolareggiata di cui all'art.36 della legge regionale n° 47/78 e s. m.

All'interno dei tessuti agglomerati e non, che risulteranno totalmente o parzialmente alterati, la pianificazione comunale potrà rivedere la delimitazione della zona omogenea "A" escludendo dai suoi perimetri le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, mentre indicherà riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.

Il Comune potrà proporre, in modo motivato e documentato, l'esclusione totale o parziale dalla zona omogenea A, dei nuclei secondari di cui alla lettera e. del primo comma del presente articolo, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; tale adempimento dovrà essere compiuto in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'elaborato di cui al successivo comma 3.

3. Le Amministrazioni Comunali, ove non già effettuato, provvedono ad individuare gli insediamenti storici minori secondo le indicazioni contenute nella Relazione Generale ed a verificarne la qualità storica ed architettonica, as-

segnando alle unità edilizie meritevoli di tutela una specifica categoria di intervento, scelta fra quelle definite dalla disciplina particolareggiata di cui al precedente comma, anche alla luce dell'eventuale loro appartenenza agli elementi di cui all'articolo 27 comma 1. Gli interventi sulle rimanenti unità edilizie saranno disciplinati dal Piano Regolatore Generale con lo scopo di perseguirne la compatibilità degli elementi e delle finiture architettoniche con il tessuto edilizio circostante o caratterizzante l'ambito interessato, tenendo conto degli indirizzi e delle raccomandazioni contenute nell'elaborato in allegato N4 di cui all'articolo 3 comma 3, relativo alla specifica Unità di paesaggio di appartenenza.

4. I Comuni provvedono, inoltre, ad approfondire lo studio del proprio territorio, al fine di verificare anche la presenza delle strutture insediative storiche non urbane.

Dopo aver proceduto coerentemente a dette verifiche ed alla conseguente perimetrazione delle strutture storiche non urbane meritevoli di salvaguardia, dettano per le unità edilizie in esse ricadenti, la relativa disciplina particolareggiata.

5. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., provvedono a dettare, esclusivamente attraverso il proprio piano regolatore generale od attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata.

Gli interventi di cui alla lettera A4 dell'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

6. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal comma 2 del presente articolo, costituendo varianti al P.R.G., sono approvati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m..

7. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma del presente articolo, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unica-

mente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo.

8. La Provincia provvederà ad approfondire il sistema insediativo storico attraverso analisi e indirizzi per la pianificazione comunale di tipo metodologico e operativo finalizzati a:

- determinare le principali componenti delle strutture insediative storiche-testimoniali non urbane;
- indicare le principali fonti e le specifiche di riferimento cartografico per il riscontro delle delimitazioni delle zone A;
- definire le varie tipologie dell'insediamento storico di tipo urbano e non presenti nell'ambito del territorio provinciale alle quali far corrispondere precisi orientamenti di tutela e recupero;
- classificare secondo opportune schedature le caratteristiche del patrimonio storico anche di tipo rurale in attuazione all'art.17 della LR 6/95.

ART. 26

Zone dei Comunelli

1. I comuni di Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Farini, Ferrerie, Ottone e Zerba nei propri strumenti urbanistici generali, delimitano gli ambiti territoriali di cui al presente articolo e li disciplinano nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a. le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
- b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

CAPO 3°
AMBITI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE

ART. 27
Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

1. E' fatto obbligo ai Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di individuare nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico testimoniale, eventuali strutture articolate in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville, tipologie urbane speciali);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici diversi);
- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);
- architettura ambientale o di relazione (verde consolidato, fruizione dei corsi d'acqua, luoghi di pertinenza, sistemazioni d'accesso).

2. I Comuni, per le strutture di cui al precedente comma artocleranno discipline conformi agli articoli 36 e 40 della L.R. 47/78 e s.m e articolo 17 della L.R. 6/95, procedendo ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente in riferimento anche al modello di schedatura informatizzata così come descritta nella Relazione Generale del presente Piano.

3. La Provincia, d'intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva.

ART. 28
Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

1. Fra le zone di interesse storico-testimoniale il presente

Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** in specifica conformità alle direttive o indirizzi dei successivi commi 2, 3 e 4.

2. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, procedono alla individuazione dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale, tenendo conto in particolare che tali opere:

- a. coincidano con impianti di sollevamento, nell'ambito dell'attuale sistema idraulico di bonifica, risultino tuttora indispensabili e pertanto gli interventi di tipo conservativo previsti dovranno comunque ammettere opere finalizzate alla ottimizzazione del funzionamento idraulico;
- b. risultino rilevanti ai fini della connotazione del paesaggio agrario di bonifica e come tali salvaguardati, in particolare nelle sagome volumetriche degli stessi e nella caratterizzazione dei fronti;
- c. qualora costituite da materiali non particolarmente pregiati (diversamente da mattoni faccia a vista non trafiletti, coppi, legno, strutture in ferro, pietre locali o graniti angolari ecc..) seguano interventi di recupero previsti dalla disciplina di cui sopra, tali comunque da garantire la possibilità di reimpiego di materiali omogenei o migliorativi di quelli originari.

3. I Comuni dovranno inoltre provvedere a definire le norme di tutela generale, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- a. i terreni agricoli di cui al comma 1 sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva comunque l'efficienza del sistema idraulico;
- b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

4. I Comuni in sede di formazione degli strumenti generali o di varianti, adeguano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi tesi a:

- a. evitare la modifica, l'interramento o la coltivazione a fini agricoli a ridosso della rete tracciata dei canali di bonifica;
- b. evitare l'eliminazione di strade poderali ed interpoderali, quando affiancate o di servizio ai canali di bonifica;
- c. evitare la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle, ecc);
- d. favorire incrementi di vegetazione autoctona senza abbattimento di siepi, filari alberati e della vegetazione riparia contigua alla rete di bonifica, purché non venga impedito il regolare deflusso delle acque, la sicurezza dei luoghi e la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua;
- e. incentivare il recupero dei manufatti di pertinenza di interesse storico-testimoniale, anche a fini didattici e fruitivi.

ART. 29 **Viabilità storica**

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, riportano gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. percorsi consolidati;
- b. tracce di percorsi;
- c. elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).

2. I Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, devono provvedere all'individuazione dei percorsi di cui al precedente comma lettera a. ed alla verifica ed integrazione delle tracce dei percorsi extraurbani di cui al precedente comma lettera b., sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto e sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, devono individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze.

3. I Comuni provvedono inoltre ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da es-

si svolte nell'attuale sistema della viabilità.

4. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al precedente comma 2 costituisce adempimento di cui all'articolo 24 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non comporta variante grafica al presente Piano.

5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. provvedono alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana di cui al precedente comma 1 lettera c. ed alla formulazione della relativa disciplina d'intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, pilastri e edicole devozionali, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere;
- b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
- c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, nel caso che gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

6. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

- a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili;
- b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi.

7. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, lievi modificazioni di tracciati originari;
- b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei percorsi storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo o pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

ART. 30 Viabilità panoramica

1. Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica ed elencati nell'allegato **N6** di cui all'articolo 3 comma 3.

Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare in modo documentato, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline in base agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli

strumenti di cui al comma precedente, costituisce adempimento di cui all'articolo 24 comma 2 del P.T.P.R. e come tale non ne costituisce variante grafica.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Nella edificazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m.:

- a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va esclusa l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, sul lato a favore di veduta o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
- b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici significativi, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico-turistico e paesaggistico ambientale.

4. Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature informative o di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

TITOLO III - PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

CAPO 1° STABILITA' GEOMORFOLOGICA

ART. 31 Livelli di instabilità e di rischio geomorfologico

1. Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli, gli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità vengono così definiti:

- a. frane attive: sono considerate attive le forme per le quali risultano in atto al momento del rilevamento i processi che le hanno generate e ne hanno condizionato l'evoluzione; sono inoltre comprese le scarpate rocciose in evoluzione;
- b. frane quiescenti: sono classificate come quiescenti le

forme non attive al momento del rilevamento per le quali però esistono sicuri dati che ne dimostrino l'attività passata nell'ambito dell'attuale sistema morfoclimatico e morfodinamico e che abbiano oggettive possibilità di riattivazione non avendo esaurito la loro potenzialità di evoluzione;

- c. zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità: frane antiche inattive (forme per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità), ammassi rocciosi decompressi e disarticolati intensamente fratturati, deformazioni gravitative profonde o espansioni laterali, estese coltri di depositi di versante, deformazioni plastiche, conoidi di deiezione attive, zone interessate da marcati fenomeni erosivi, zone di possibile evoluzione

di dissesti pregressi, versanti o porzioni di versanti sovraccarichi, zone soggette a valanghe d'acqua;

- d. aree di conoidi non attivi o completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a monte, per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità.

2. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, provvedono ad adeguare le loro previsioni alle delimitazioni di cui ai successivi articoli ed alle relative disposizioni.

In tale occasione, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni possono proporre, eventuali ridefinizioni delle zone individuate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A3** senza che ciò comporti variante al presente Piano, sostenute da motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conueniente intorno, ovvero estesi all'intero versante interessato.

Gli approfondimenti dovranno comprendere, comunque, tutti i dati necessari per la valutazione della reale attività dei fenomeni franosi e delle conoidi e/o della loro reale delimitazione. In particolare i Comuni dovranno individuare i conoidi non attivi o protetti, le porzioni di frana che siano antiche o inattive e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità, nelle quali saranno applicati i dispositivi del successivo articolo 33. In attesa di tale adempimento in queste zone si applicano le disposizioni previste per le Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, di cui al seguente articolo 32.

ART. 32

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto di cui alle lettere a., b. e c. dell'articolo precedente comma 1, così come definite ed individuate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A3** e **A4**.

2. Nelle zone di cui al comma 1 lettera a. e lettera c. del precedente articolo non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, co-

si come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- f. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g. le opere di difesa e di sistemazione idraulica.

3. Nelle zone di cui al comma 1 lettera a. e lettera c. dell'articolo precedente sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di demolizione senza ricostruzione ed il recupero e risanamento delle aree libere. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive o da conoidi attive in funzione della loro possibile evoluzione.

4. Nelle zone di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo, non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni ad esclusione degli interventi già consentiti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici, potranno consentire e regolamentare, previa verifica tecnica volta a dimostrare la non influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e interventi edilizi di modesta entità, subordinatamente alla verifica della influenza delle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole e inoltre:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ri-

sanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

- b. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

5. Nelle zone di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo è consentita l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

6. Nelle zone di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo, già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnica ne dimostri l'ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

7. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente articolo ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, devono prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

8. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

ART. 33

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili indicate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalle lettere **A3** e **A4** e di conseguenza in quelle dettagliate, anche secondo gli elementi di cui all'articolo 31 comma 1, dal Comune in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti specifiche, ed in particolare ai depositi di versante, verificando anche le zone corrispondenti a:

- a. frane antiche o inattive, compresi i relativi coronamenti;
- b. ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espansioni laterali;
- c. deformazioni plastiche;
- d. conoidi di deiezione non attivi o completamente protetti da opere di difesa e di sistemazione a monte;
- e. zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate);
- f. zone di possibile evoluzione di dissesti pregressi (vicinanza di coronamenti o di accumuli di frana);
- g. versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie);
- h. zone soggette a valanghe d'acqua e detriti.

2. In tali zone valgono i seguenti indirizzi:

- a. è da evitare a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, anche ove le aree interessate non presentano tracce evidenti di movimenti franosi;
- b. ogni previsione degli strumenti di pianificazione che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, deve essere specificamente e dettagliatamente motivata. In particolare deve essere dimostrata la non influenza di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

3. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni, tenendo anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. In adiacenza ai margini dei depositi alluvionali terrazzati in evoluzione ed alle scarpate rocciose in evolu-

zione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 6 lettere e. ed f. ed all'articolo 10 della L.R.19 giugno 1984, n.35 e s.m..

ART. 34

Abitati da consolidare o da trasferire

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. dell'articolo 3 del P.T.P.R., elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali e riportato nell'allegato **N7** di cui all'articolo 3 comma 3 e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Per gli abitati di cui al comma 1 del presente articolo, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.

3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 32 e 33, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:

- a. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;
- b. nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbaniz-

zato come definito all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.

4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al precedente comma 2, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del precedente comma 3, all'interno dei centri abitati e dei nuclei definibili come tali attraverso le procedure di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m., purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 32.

5. Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. dell'articolo 3 del P.T.P.R., elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

CAPO 2°

VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

ART. 35

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio situata lungo il margine pedecollinare e comprendente parte dell'alta pianura, caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità le falde idriche dalle quali attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione verticale degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

2. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricomprese nei perimetri definiti nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalle lettere **A1** e **A4**, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti dello specifico piano di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; questi ultimi non possono essere comunque ubicati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.C.I. 27 luglio 1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile;
 - f. lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. E' ammesso il deposito temporaneo di cui alla lettera m) comma 1) art.6 del D.Lgs n°22/97;
 - g. pozzi neri di tipo assorbente.
3. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei valgono inoltre le seguenti direttive:
 - a. devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
 - b. lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere limitato in linea con quanto previsto dal Piano Stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale e dallo specifico Piano di Settore Infraregionale;
 - c. le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/94);
 - d. le fognature e le altre reti tecnologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
 - e. devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
 - f. gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
 - g. i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.
 4. All'interno delle zone di tutela di corpi idrici superficiali e sotterranei, ove ricorrono zone ad elevata o estremamente elevata vulnerabilità, come individuate nelle tavole del presente Piano contrassegnate con la lettera **A4**, è inoltre vietata la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza.
 5. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, se più restrittive, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei di maggiore dettaglio.

ART. 36

Risorgive e sorgenti

1. Gli strumenti di pianificazione comunali individuano le zone interessate da risorgive e sorgenti naturali di valenza naturalistica e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza e di alimentazione.
2. I Comuni di Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto P.no, Castelsangiovanni, Fiorenzuola d'Arda e S.Giorgio P.no sono tenuti a perimetrare in dettaglio le zone e i rispetti interessanti sorgenti naturali di pianura, fontanili o risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità delle valenze ambientali in base alle schede di analisi allegata alla relazione ed alle individuazioni sulle tavole del presente Piano contrassegnate dalle lettere **A1** e **A4**, con particolare riferimento ai seguenti parametri:
 - a. dati geografici e geoambientali;
 - b. dati e caratteristiche idrografiche locali, acque superficiali e sotterranee;
 - c. dati morfometrici generali, del fondo, della testa, del cavo e delle polle presenti;
 - d. dati chimico-fisici, di temperatura, portata e stato di degrado;
 - e. dati idrobiologici e di popolamento per fauna e vegetazione idrofita o riparia.

3. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti interventi e/o immissioni suscettibili di danneggiare l'assetto idrogeologico locale né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali e vegetali spontanee non autoctone. Sono comunque da escludere l'installazione di sostegni per infrastrutture ed impianti tecnologici non amovibili.

4. Le zone coltivate ricadenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto nelle tecniche agricole utilizzate. Considerata la vulnerabilità delle acque sorgive, tali zone sono da intendersi quali ambiti di riqualificazione ecologica e pertanto non viene consenti-

to, in un intorno di almeno m. 10 dalla risorgiva, l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici.

5. Vanno favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.

6. Il presente piano nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** individua le sorgenti per uso idropotabile. I Comuni in sede di pianificazione devono determinare le relative fasce di protezione ai sensi del D.P.R. 236/88.

TITOLO IV - SPECIFICHE MODALITA' DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE

CAPO 1° AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ART. 37

Parchi, Riserve naturali e Aree naturali protette

1. Il presente Piano recepisce i Parchi regionali, le Riserve naturali e le Aree naturali protette e indica, nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**:

a. le perimetrazioni dei Parchi regionali, delle Riserve naturali e delle Aree naturali protette istituiti per effetto dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, e della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 ed in particolare:

- Parco Fluviale Regionale dello Stirone
- Riserva Naturale Geologica del Piacenziano
- Zone di localizzazione vegetazione protetta in località De Pinedo - Zerbio;

b. le perimetrazioni di altre aree aventi caratteristiche di Parchi regionali, di aree di studio vocate all'ampliamento di Parchi regionali e di alcune aree aventi caratteristiche di Riserve naturali o Aree naturali protette.

2. Nelle perimetrazioni di cui al punto a. del precedente comma valgono le disposizioni dei Piani Territoriali approvati dei Parchi regionali e per le Riserve naturali le norme di istituzione delle stesse riserve.

3. Possono essere istituiti altri Parchi e Riserve naturali secondo le procedure della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.

4. I Piani Territoriali dei Parchi devono espletare i compiti di cui all'art.6 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 ed in tale senso possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché degli azionamenti al loro interno contenuti, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Fino all'approvazione dei Piani Territoriali dei Parchi nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.

ART. 38

Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in Parchi regionali

1. La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli o associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 23, comma 2 lettere a. e b1., non compresi negli ambiti di cui all'articolo 37, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici

od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali.

In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

ART. 39

Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico

1. La Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza, agli ambiti territoriali perimetrati nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** ed in genere a: parchi naturalistici; sistemi dei paleovalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo dell'energia o didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; ambiti caratterizzati dalla presenza significativa di risorgive; aree militari dismesse, ambiti rurali marginali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente mirano a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano, per le zone o gli elementi ricompresi, e possono eventualmente prevedere motivate rettifiche degli stessi, senza che ciò ne costituisca variante.

3. Nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** sono altresì individuate le aree di riequilibrio ecologico di cui all'art.28 della L.R. 11/88 e s.m..

4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad attivare analisi specifiche delle aree di riequilibrio ecologico allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di ricostruzione di ambienti naturali rappresentativi di una significativa diversità biologica. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:

- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
- b. descrizione della qualità ambientale e ecosistemica in atto;
- c. repertorio delle criticità e le opere eseguite;
- d. assetto finale e recupero ambientale del contesto previsto;

e. ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

5. Sulla base dei risultati analitici delle verifiche di cui al comma precedente, i Comuni possono apportare modifiche ai perimetri delle aree, senza che ciò costituisca variante al PTCP, individuando altresì, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, norme e modalità di gestione delle aree stesse.

CAPO 2°

UNITÀ' DI PAESAGGIO INFRAREGIONALI

ART. 40

Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela

1. I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante Unità di paesaggio.

2. Le Unità di paesaggio significative a livello provinciale sono delimitate nella tavola del presente Piano contrassegnata dalla lettera **T1**.

Le caratteristiche di ciascuna Unità sono descritte nell'allegato **N4** di cui all'articolo 3 comma 3, che individua la presenza degli elementi di tipo antropico e naturale costituenti le invarianti del paesaggio, ne specifica gli elementi di criticità ed indica gli indirizzi cogenti e le raccomandazioni di riferimento alla pianificazione comunale o ad ogni altro strumento di attuazione, comunale e provinciale, al fine di mantenere, ai vari livelli, una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.

3. I Comuni, in fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvedono ad acquisire le delimitazioni delle Unità di paesaggio facendole corrispondere, nel limite del possibile, ad elementi fisici riconoscibili sul territorio.

ART. 41

Unità di paesaggio di interesse Locale

1. Il presente Piano suddivide, alla tavola contrassegnata dalla lettera **T1**, le Unità di paesaggio di rango provinciale in Sub Unità di interesse Locale. Tali delimitazioni sono di riferimento per gli adempimenti che la pianificazione comunale deve compiere ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del P.T.P.R.

2. L'allegato **N4** al presente Piano di cui all'articolo 3 comma 3, contiene, anche per le Sub Unità, la descrizione de-

gli elementi costitutivi il paesaggio locale ma non indica, di norma, le invarianti, gli elementi di criticità e gli indirizzi cogenti e le raccomandazioni specifiche, che invece fanno riferimento all'Unità di paesaggio di appartenenza.

La pianificazione comunale, in modo motivato, provvede a:

- a. verificare le delimitazioni delle Sub Unità ricadenti nel suo territorio facendole coincidere con precisi elementi fisici di riferimento;
- b. suddividere o accorpare le Sub Unità tenendo conto anche delle delimitazioni ricadenti nei territori comunali limitrofi;
- c. approfondire la descrizione delle invarianti di paesag-

gio individuando gli elementi di criticità, che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio di appartenenza;

- d. articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte;
 - e. dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.
3. Le modifiche di cui al precedente comma 2, non costituiscono varianti al presente Piano.

PARTE TERZA - SISTEMA ANTROPICO CONSOLIDATO, FATTORI DI RISCHIO E NUOVI ASSETTI DEL TERRITORIO

TITOLO I - INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ART. 42

Assetto del territorio e compatibilità insediativa

1. I Piani Regolatori Generali disciplinano la localizzazione delle aree per nuovi insediamenti tendendo a minimizzare l'impatto sull'equilibrio ecologico. A tal fine i Comuni, nel compiere le loro scelte, tengono conto delle indicazioni riportate nella tavola del presente Piano contrassegnata con la lettera **T2**, che sintetizza i diversi gradi di compatibilità insediativa del territorio provinciale secondo la metodologia descritta nella Relazione Generale.

2. La tavola di cui al precedente comma individua i seguenti ambiti:

- a. ambiti di intervento e trasformazione urbanistica normalmente *ammessi*: territori all'interno dei quali i nuovi insediamenti ed i processi di trasformazione urbanistica sono ammissibili nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al presente Piano;
- b. ambiti di intervento e trasformazione urbanistica *possibili*: territori di moderata valenza o criticità ambientale, all'interno dei quali i nuovi insediamenti ed i processi di trasformazione urbanistica sono possibili previa valutazione dei seguenti fattori:
 - vantaggi socio-economici conseguenti agli interventi previsti in termini di valore complessivo degli investimenti attivati, di occupazione temporanea e permanente indotta, di risposta a bisogni pubblici insoddisfatti;

- sostenibilità delle previsioni in relazione all'impermeabilizzazione del suolo provocata, all'aumento del fabbisogno idrico, allo smaltimento delle acque, anche al fine di verificare la compatibilità con le reti tecnologiche in essere o in progetto anche in considerazione dei carichi già gravanti sulle infrastrutture dei servizi;

- verifica ambientale relativa alle eventuali modificazioni indotte alla qualità di aria, acqua e suolo;
- impatto sull'infrastrutturazione agricola, sul patrimonio storico culturale, sul paesaggio;

c. ambiti di intervento e trasformazione urbanistica *condizionati*: ambiti territoriali che per presenza di potenziali caratteristiche di vulnerabilità o di fragilità dell'assetto ambientale, idro-geomorfologico e paesaggistico necessitano di salvaguardia e qualificazione; al loro interno i nuovi insediamenti ed i processi di trasformazione urbanistica sono consentiti ove sussistano specifici fabbisogni non in altro luogo soddisfacibili, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari all'eliminazione degli elementi di vulnerabilità o fragilità ambientale.

E' fatto salvo quanto consentito negli articoli di cui alla Parte Seconda delle presenti norme e vanno comunque effettuate tutte le verifiche di cui alla precedente lettera b.;

d. ambiti di intervento e trasformazione urbanistica *esclusi*: ambiti territoriali che per caratteristiche ambientali, idro-geomorfologiche o paesistiche necessitano di

una rigorosa tutela; al loro interno i nuovi insediamenti ed i processi di trasformazione urbanistica sono da escludere, fatto salvo quanto previsto negli articoli di cui alla Parte Seconda delle presenti norme.

3. Le scelte insediative e di eventuale trasformazione proposte dai Comuni, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Parte Seconda e delle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, possono comunque discostarsi dalle delimitazioni d'ambito individuate dalla tavola del presente Piano contrassegnata dalla lettera **T2**, qualora supportate da idonee analisi che, facendo riferimento anche ai criteri di classificazione descritti nella Relazione Generale, dimostrino l'ammissibilità e la necessità dei nuovi insediamenti.

ART. 43

Salvaguardia ecologico-ambientale e ambiti periurbani

1. I Comuni di pianura e di collina, nell'ambito della stesura dei propri Piani Regolatori Generali, dovranno delimitare gli ambiti periurbani ove l'attività rurale risulta irreversibilmente condizionata e/o compromessa da fattori esterni al settore primario (fattori economici, sociali, tecnici e finanziari) provenienti dalla annessa realtà urbana.

2. I principali sistemi sono rappresentati con apposita simbologia nella tavola contrassegnata dalla lettera **T2** del presente Piano ed in particolare l'ambito periurbano è costituito dai seguenti elementi:

- a. corridoi e ambiti di riequilibrio bioecologico;
- b. varchi, visuali verso paesaggi di notevole pregio e discontinuità del sistema insediativo;
- c. territori rurali del sistema periurbano.

3. La pianificazione comunale deve individuare ulteriormente:

- a. i corridoi e gli ambiti di riequilibrio bioecologico che attraversano le zone urbane al fine di una loro valorizzazione in termini paesaggistici ed in funzione di un uso ricreativo per l'utenza urbana; in tali ambiti andranno tutelati eventuali corridoi faunistici colleganti i diversi ecosistemi attraverso la restituzione al corso d'acqua di più vasti territori ad evoluzione naturale.

Andranno eliminati progressivamente gli usi marginali o relittuali di tali zone, ed evitate in esse le espansioni urbane, garantendo gradi di circuitazione e connessione adeguati;

- b. i varchi, le visuali verso paesaggi di notevole pregio e

le discontinuità del sistema insediativo più significative sul territorio agricolo programmandone:

- la tutela delle visuali verso paesaggi non urbani particolarmente significativi (colline, emergenze storico-architettoniche, assetti agricoli specifici);
 - la conferma/salvaguardia delle delimitazioni fra ambiente urbano e ambiente non urbano ove queste siano nette e prive di sfrangiamenti;
 - la salvaguardia delle scansioni fra abitato e abitato, utili alla conservazione delle reciproche identità;
- c. i territori rurali ai margini dell'ambito periurbano. Al loro interno andranno favoriti i seguenti usi ed interventi:
- l'uso agricolo del suolo apprezzabile dal punto di vista dell'impatto ambientale e dei connotati paesaggistici;
 - le regole per gli interventi edilizi nelle zone agricole periurbane riferite alla specificità del patrimonio in fase di dismissione dell'attività rurale;
 - gli interventi di potenziamento degli attuali centri aziendali finalizzati alla tutela e/o al ripristino delle valenze ambientali degli edifici preesistenti, delle colture, dell'equipaggiamento vegetale improduttivo;
 - la conversione del patrimonio edilizio rurale ad altre destinazioni, consentita ai sensi della legge regionale 6/95, integrata da norme che garantiscano appropriate metodologie di recupero degli edifici, ripristino di adeguate entità e qualità di talee arboree nel fondo (filari, siepi, ecc.) o la pratica di colture compatibili con la condizione periurbana.

ART. 44

Ambiti e tessuti non storici da recuperare e riqualificare

1. Gli strumenti di pianificazione comunale generali delimitano i tessuti urbanistici normalmente definiti di completamento, poiché già saturi o in via di progressiva saturazione, non rientranti in quelli tutelati ai sensi del precedente articolo 25.

2. All'interno di tali ambiti dovranno essere verificate ed individuate tutte le necessità di riqualificazione urbana ed ambientale che possono comprendere sia interventi di arredo urbano, che interventi organici di ristrutturazione urbanistica e riparazione architettonica per il recupero di contesti degradati o dismessi.

3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica riguarderanno le parti del tessuto edilizio consolidate e diffusamente alterate, con le relative aree di pertinenza. La pianificazione comunale subordinerà ogni intervento edilizio alla formazione di strumenti di pianificazione particolareggiata

che dovranno perseguire l'obiettivo della realizzazione di un nuovo tessuto armonico per morfologia e tipologia degli edifici con quello circostante, rispettoso degli allineamenti stradali esistenti e ben rapportato con il sistema degli spazi aperti, pubblici e privati, limitrofi.

4. Dovrà essere programmato il recupero delle aree dismesse esistenti sul territorio; tale recupero, in relazione alla qualità, dimensione ed alla localizzazione delle aree medesime all'interno dell'armatura urbana descritta al successivo Titolo II capo 2°, dovrà essere finalizzato:

- a. al ripristino di attività produttive e/o terziarie compatibili con il sistema della viabilità e con le strutture urbane circostanti;
- b. al recupero ambientale anche con finalità ricreative e sportive;
- c. alla trasformazione totale o parziale dell'area dismessa con la realizzazione di un nuovo insediamento ad uso residenziale, terziario e per servizi pubblici e privati che sia anche occasione di riordino e riqualificazione del contesto urbano circostante.

I Piani urbanistici comunali indicheranno anche la quantità minima di superficie da destinare ad aree pubbliche, le quote di verde alberato e l'indice massimo di impermeabilizzazione.

Nella tavola contrassegnata con la lettera **T2**, sono individuate con opportuna simbologia, le principali aree dismesse esistenti.

ART. 45

Criteri insediativi e morfologici

1. Ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

La scelta delle zone e dei contesti di nuovo impianto realizzabili al di fuori degli ambiti territoriali di cui all'articolo 42, comma 2 lettera a., la cui sostenibilità sarà comunque prioritariamente verificata ai sensi del medesimo articolo, dovrà essere effettuata cercando localizzazioni limitrofe se non contigue con quelle esistenti già strutturate e dotate dei servizi primari e secondari.

2. I nuovi insediamenti, dovranno essere conformi ai seguenti indirizzi:

- a. privilegiare forme insediative compatte rispetto a forme insediative frammentate e polverizzate, anche al fine del contenimento dell'assetto, dei costi di infrastrutturazione primaria e di una migliore accessibilità ai servizi;
- b. favorire, nelle scelte localizzative dello sviluppo insediativo, la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione delle scene e dei vuoti delle frange urbane;
- c. disincentivare le espansioni di tipo lineare lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
- d. rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;
- e. incentivare la formazione di cortine e mascherature a verde puntuali o continue.

3. E' possibile il trasferimento dei volumi edilizi provenienti da insediamenti rurali o attrezzature ed impianti tecnologici non sottoposti ad alcuna tutela, fortemente degradati ed irrecuperabili all'entrata in vigore del presente Piano, secondo le risultanze del censimento di cui all'art.17 della L.R.6/95, all'interno di ambiti che appositamente il Comune individuerà nei pressi di centri o nuclei dotati dei principali servizi primari. La nuova edificazione sarà condizionata all'approvazione di apposita convenzione che, tra gli altri adempimenti di legge, obbligherà alla demolizione dei fabbricati ed al conseguente ripristino e valorizzazione dell'assetto originario dei luoghi. Il Comune definirà anche i requisiti urbanistico-edilizi nonché le destinazioni d'uso possibili che dovranno essere rispettati nel processo di trasferimento e conseguente nuova edificazione.

4. Nuove espansioni urbane lungo tracciati esistenti della viabilità territoriale devono garantire il rispetto dell'articolo 64 ed, in particolare, il perseguimento dei contenuti del comma 3.

ART. 46

Fattori di rischio e criticità ambientale

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, la pianificazione comunale è tenuta ad approfondire ed integrare le tematiche ambientali all'interno delle regole insediative, delle trasformazioni urbanistiche e d'utilizzo dei suoli.

Le previsioni di PRG, anche con riferimento a specifici Piani di Settore, dovranno tenere in giusta considerazione i requisiti minimi di coerenza e sostenibilità riguardo ai seguenti fattori:

- a. fragilità idrogeologica ed equilibrio quali-quantitativo del-

- la risorsa idrica sotterranea e dei corpi idrici superficiali;
- b. capacità di carico adeguato allo sviluppo insediativo dell'assetto locale ed allo stato di efficienza dei recettori, reti fognarie ed impianti depurativi;
 - c. compatibilità delle emissioni acustiche ed atmosferiche con le soglie definite accettabili dalla vigente normativa;
 - d. disponibilità dell'approvvigionamento energetico e del sistema di recupero/smaltimento affidabile e diversificato;
 - e. accessibilità e mobilità non congestionata rispetto alle reti infrastrutturali e di trasporto in esercizio;
 - f. assetto compatibile e coordinato con il Piano di Protezione civile;
 - g. le misure per minimizzare l'inquinamento dovuto all'impatto elettromagnetico;
 - h. valutazioni economiche e temporali in relazione all'attuazione degli interventi contestualmente alle infrastrutture e alle opere di mitigazione e di compensazione che ne legittimano la previsione.

ART. 46.1

Rete ecologica d'area vasta

1. La cartografia del P.T.C.P. individua la rete ecologica territoriale di riferimento, indicando tutte le entità ambientali consolidate, gli elementi portanti di connessione, ovvero gli ambiti naturali (aree naturalistiche, boscate, di riequilibrio naturalistico, grandi corridoi ecologici di connessione fluviale) ed elementi lineari naturali (corsi d'acqua tutelati) o artificiali (siepi, filari, alberature stradali).
2. All'interno dell'assetto territoriale i Comuni potranno predisporre programmi e piani locali tesi al riequilibrio eco-ambientale, soprattutto della pianura e della prima fascia collinare, secondo le seguenti azioni:
 - a. effettuare un bilancio del sistema energetico-insediativo;
 - b. salvaguardare i biotopi esistenti per la costituzione di una riserva di biomassa stabile;
 - c. operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
 - d. ricreare situazioni ambientali diversificate, contrastando l'attuale stato di omogeneità;
 - e. incentivare diversità, capacità di filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
 - f. stabilire nuove connessioni bio-ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse.

A questo fine sono indicate le possibili tipologie costitutive della rete, anche deboli o diffuse ancora riscontrabili, secondo due livelli d'appoggio (I livello - elementi

naturali ad elevata potenzialità di connessione biologica; Il livello - elementi ambientali diffusi in connessione locale), come esplicitato analiticamente nella Relazione Generale.

L'eco-rete infraregionale, per aumentare connessioni o diminuire interruzioni territoriali, potrà supportare fasce ecologiche variabili, anche sulle nuove attrezzature programmate, ivi compresa la maglia infrastrutturale (strade, ferrovie, linee energetiche).

3. Al fine di dotare il territorio provinciale di un sistema ecologico efficiente, il PTCP prevede uno specifico Strumento Infraregionale per la Rete Ecologica in grado di sviluppare, oltre al disegno globale della rete, gli indirizzi e le modalità d'attuazione locali, articolando le zone d'applicazione anche per le politiche comunitarie.

ART. 46.2

Salvaguardia della qualità dell'acqua

1. Sulla scorta delle risultanze qualitative riscontrate nei vari corsi d'acqua provinciali e degli standards di qualità per i diversi usi ammessi, sono esplicitati, nell'apposito elaborato di supporto al presente Piano, gli obiettivi di qualità previsti nel medio-lungo periodo per ciascun corpo idrico e gli indirizzi programmatici finalizzati alla riduzione dei carichi inquinanti sversati, relativi agli standards adeguati alle destinazioni future.

Gli interventi di recupero, nelle situazioni di maggior degrado segnalate dai competenti Enti di controllo, dovranno garantire prima la compatibilità agli usi attuali e successivamente l'innalzamento degli stessi livelli-obiettivo fissati.

2. Rimanendo lo standard di qualità legato oltre che alle condizioni di portata per precipitazioni annue, anche alle quantità idriche derivate nei periodi di magra, eventuali prelievi o emungimenti dovranno essere regolati in modo da garantire il deflusso minimo utile alla vita negli alvei e tali da non danneggiare gli equilibri ecosistemici interessati, ai sensi dell'art.3 della L.36/94.

3. La Provincia di Piacenza, unitamente all'A.R.P.A. ed all'A.U.S.L. attiverà su ogni bacino idrografico un'indagine di diagnosi ambientale al fine di valutare le specifiche problematiche, articolarne le proposte di risanamento e la compatibilità mirata delle derivazioni idriche. Tali attività riguarderanno prioritariamente i corsi d'acqua principali (Tebbia, Tidone, Arda, Nure) e potranno essere estesi anche a quei rivi minori, attualmente reca-

pito di elevati carichi inquinanti o soggetti ad eccessivi prelievi d'acqua.

4. Nell'ambito del Piano Provinciale degli Spandimenti dovranno essere regolamentate le fonti diffuse d'inquinamento, con specifico riferimento alla compatibilità ambientale dei carichi inquinanti derivanti dal settore agro-zootecnico (fertilizzanti inorganici azotati e liquami zootecnici, associabili alla pratica dell'agricoltura intensiva e alla concentrazione dell'allevamento zootecnico) rispetto sia agli obiettivi di qualità fissati per il reticolo idrico superficiale sia alla diversa vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.

5. Gli indirizzi di carattere generale finalizzati alla riduzione dei carichi inquinanti sversati, rivolti alle azioni di programmazione infrastrutturale di livello comunale riguardano:

- a. la ristrutturazione e razionalizzazione delle reti fognarie obsolete o l'ampliamento della copertura fognaria nei Comuni in cui la dotazione di tali infrastrutture risulta insufficiente per l'abbattimento dei carichi inquinanti generati;
- b. l'installazione di adeguati sistemi depurativi o, in alternativa, l'allacciamento ad impianti già esistenti di fognatura pubblica per i collettori che attualmente recapitano in corpo idrico superficiale senza nessun trattamento;
- c. l'impiego di "ecosistemi filtro" localizzati tra lo scarico del depuratore e il corso d'acqua recettore quando questo è destinato ad usi ricreativi pregiati come per il F. Trebbia e il T. Aveto e nel caso dei tratti montani per il T. Tidone, il T. Nure ed il T. Arda;
- d. l'attivazione di una politica integrata tra depurazione, difesa idraulica, regimazione naturalistica delle fasce fluviali;
- e. la salvaguardia della massima permeabilità dei suoli unita ad un'efficace laminazione degli scarichi superficiali, allo stoccaggio ed al rallentamento separato per le acque meteoriche, soprattutto nelle aree di tutela o destinate a parco e riserva;
- f. la modifica dei recapiti degli effluenti trattati, al fine di ridistribuire lo scarico verso corpi idrici più tolleranti o destinati ad usi meno esigenti (irriguo);
- g. il riciclo delle acque impiegate nei processi produttivi o il riutilizzo per fini irrigui degli effluenti trattati in lavorazioni di carattere stagionale, mediante stoccaggio temporaneo e rilascio successivo.

ART. 46.3

Salvaguardia della qualità dell'aria

1. La distribuzione ed il peso territoriale delle diverse tipologie d'inquinamento definiscono gli ambiti provinciali sottoposti ad una maggiore pressione inquinante, comportando localmente adeguate politiche di prevenzione e tutela mirata. Le principali fonti o cause d'inquinamento atmosferico rilevate nel territorio provinciale sono costituite da emissioni fisse industriali, da riscaldamento civile ed emissioni da traffico veicolare.

2. Per ridurre l'impatto deteriore di tale fenomeno sulle popolazioni più direttamente interessate, vanno attivati da parte dei Soggetti competenti, sia pubblici sia privati, interventi idonei al miglioramento locale della viabilità e della mobilità in genere e messe a punto in particolare, oltre ad opere di mitigazione e barriere eco-filtro puntuali, misure per aumentare la scorrevolezza dei flussi quali percorsi privilegiati, rotatorie, opportune sezioni stradali ed il ricorso a materiali costruttivi tecnologicamente avanzati; in ogni caso vanno attentamente valutati, per la riduzione della consistenza del traffico, anche possibili fenomeni di delocalizzazione degli insediamenti in corrispondenza degli assi viari congestionati, realizzando nuovi tronchi e varianti in sede, previsti nella tavola contrassegnata dalla lettera **II**.

3. L'inquinamento deriva in gran parte dalle emissioni degli stabilimenti attestati sulle principali direttrici di mobilità, dalle emissioni della combustione del metano nei principali centri serviti e dall'intensità del traffico veicolare stesso che determina un apporto non trascurabile al livello d'inquinamento atmosferico in atto. Le situazioni di maggior criticità della qualità dell'aria, da monitorare a scala provinciale, riguardano i seguenti assi territoriali congestionati: le autostrade A1 e A21 con i relativi raccordi, la tangenziale di Piacenza, la SS 9 fino a Fiorenzuola, la SS 10 sia in direzione di Castelsangiovanni che di Caorso, la SS 45 sino a Rivergaro, la SS 654 fino a Podenzano-Vigolzone, la SS 462 fino al confine provinciale, la SP 6 fino a S.Giorgio, la SP 28 fino a Gossolengo nonché le traverse S.Giorgio - Podenzano, Ponte di Tuna- Gragnano - Borgonovo V.T..

4. In tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strade o alla sostanziale ristrutturazione di viabilità esistente dovranno essere progettate e realizzate, contestualmente alla struttura viaria, le opere necessarie alla mitigazione ed inserimento ambientale, da intendersi come misure preventive di difesa attiva e passiva.

ART. 46.4 **Inquinamento acustico**

1. La Provincia, ai sensi della legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico, assume funzioni di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni sonore. Tali funzioni esercitate in accordo con le specifiche competenze dei Comuni, concorrono alla ridefinizione dei piani di circolazione e traffico ed alla stesura di mappe del rumore, anche al fine di prevedere una zonizzazione insediativa ottimizzata; deve inoltre essere definita e prevista una mitigazione delle esposizioni sonore o una riduzione fonoassorbente per le popolazioni prospicienti le grandi arterie stradali, sia nei centri abitati sia nelle aree extraurbane.

2. Per i nuovi interventi ricadenti nelle aree limitrofe al polo Aeroportuale ed alle linee ferroviarie AV dovranno essere predisposti studi di impatto adeguati, secondo parametri e norme vigenti in materia.

ART. 46.5 **Inquinamento elettromagnetico a frequenza industriale**

1. Il migliore inserimento degli impianti elettrici nel territorio ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute delle popolazioni esposte ai campi elettromagnetici va garantito tramite l'armonizzazione e l'intreccio tra la Pianificazione elettrica e la Pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L'adeguata dotazione di energia elettrica è condizione basilare per la sostenibilità dei sistemi insediativi ed economici locali compresi quelli previsti dal presente Piano. A tal fine le pianificazioni comunali, quelle intercomunali e quelle settoriali dovranno:

- a. verificare il fabbisogno di energia derivante dalle ipotesi progettuali adottate e confrontarle con le disponibilità in atto, d'intesa con i soggetti erogatori di energia elettrica e gestori delle reti di distribuzione;
- b. concorrere all'individuazione dei siti e/o tracciati più idonei per l'ubicazione di eventuali nuovi impianti di distribuzione e/o trasformazione e relative linee elettriche.

TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO, SCENARI DI PROGETTO E VOCAZIONI TERRITORIALI

CAPO 1° PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 47 **Aree Programma**

1. Il presente Piano, al fine di governare ed indirizzare le tendenze evolutive che interessano gli aspetti socio-economici e strutturali del territorio provinciale, delimita le Aree Programma che comprendono Comuni e/o parte di essi, caratterizzati da prevalenti omogeneità socio-economiche e territoriali.

2. Le Aree Programma costituiscono l'unità territoriale di riferimento per avviare processi di programmazione concertata da attivarsi quando la Provincia e i Comuni interessati riscontrano la necessità di coordinare e specificare le politiche di intervento indicate dal presente P.T.C.P..

3. Oltretutto mediante gli strumenti di pianificazione operanti alla scala sovracomunale, la pianificazione concertata si può attuare con la predisposizione di accordi territoriali, i quali assumono gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni

contenute nel presente Piano per ciascuna Area Programma. Gli accordi territoriali, in base agli strumenti di attuazione specificatamente prescelti e già individuati al precedente art. 7, possono anche proporre modifiche degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel P.T.C.P..

ART. 48 **Ambiti di programmazione dei servizi**

1. Assumendo come riferimento l'organizzazione socio-economica del territorio e l'appartenenza dei Comuni alle singole Aree Programma, possono essere predisposti specifici Piani di settore che localizzano e dimensionano le strutture di interesse sovracomunale, quali:

- a. centri per l'impiego;
- b. strutture e servizi per la formazione scolastica superiore ed universitaria ed in genere attrezzature per la cultura;
- c. attrezzature sportive e ricreative;
- d. strutture e servizi socio/sanitari ed ospedalieri;
- e. strutture commerciali;
- f. impianti ed attrezzature per lo smaltimento e la depura-

- zione delle acque reflue;
- g. impianti ed attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani;
- h. impianti per l'approvvigionamento idropotabile;
- i. attività estrattive ed impianti ed attrezzature per le prime lavorazioni.

ART. 49

Ambiti di integrazione della pianificazione locale

1. I Comuni compresi all'interno dello stesso ambito di concertazione della pianificazione comunale sono incentivati a programmare il governo del proprio territorio attraverso i Piani Regolatori intercomunali redatti ai sensi dell'articolo 37 della Legge Regionale n° 6/95.

2. In assenza dell'adozione del Piano Regolatore Intercomunale i singoli Comuni porteranno a termine gli strumenti urbanistici generali in itinere e potranno adottare varianti o nuovi strumenti urbanistici nel rispetto delle procedure descritte al successivo articolo 75.

3. In alternativa alla formazione del Piano Regolatore Intercomunale i singoli Comuni possono concordare una distribuzione unitaria delle aree produttive, di quelle residenziali e/o turistiche, di quelle terziarie e dei servizi, provvedendo ad un loro dimensionamento globale nel rispetto dei criteri annunciati ai successivi articoli 57, 58, 59 e 60, attraverso la predisposizione di un Accordo di Programma di cui all'articolo 27 della L.142/ 90 come descritto all'articolo 14 della L.R.6/95.

I Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni dovranno recepire le indicazioni contenute nell'Accordo di Programma.

CAPO 2°

ARMATURA URBANA E NUOVE POLARITÀ

ART. 50

Componenti principali del sistema insediativo

1. Il P.T.C.P. persegue l'obiettivo di promuovere l'evoluzione del territorio provinciale verso una forma insediativa complessa, policentrica, nella quale ciascun polo o sistema insediativo mantenga o sviluppi caratteristiche proprie di identità, qualità, specializzazioni tali da offrire al sistema sociale ed economico una pluralità di opportunità differenziate e complementari.

2. Il P.T.C.P. individua quali componenti principali del sistema insediativo:

- a. La città regionale
- b. I poli ordinatori
- c. I poli urbani complessi in via di formazione
- d. Le polarità di nuova costituzione
- e. I centri integrativi e di base
- f. I centri specialistici dell'offerta turistica

3. La relazione generale relativa al presente Piano contiene gli obiettivi e le politiche di sviluppo che quest'ultimo persegue per ciascuna componente del sistema insediativo.

ART. 51

Città Regionale

1. Il centro di Piacenza costituisce un polo di particolare complessità funzionale e morfologica che rappresenta il principale veicolo per la qualificazione ed integrazione del territorio regionale.

2. La Provincia in collaborazione con il Comune capoluogo persegue le politiche di sviluppo finalizzate alla promozione ed al potenziamento del ruolo della città capoluogo in rapporto alla realtà regionale ed a quella dei territori confinanti.

ART. 52

Poli Ordinatori

1. Sono definiti Poli Ordinatori i centri portanti dell'armatura urbana che esercitano ruoli e funzioni che si esplicano nell'offerta di servizi rari e strategici, nella riorganizzazione delle relazioni economico-territoriali alla scala di "Aree Programma" .

Appartengono a questa tipologia i centri di Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda.

2. I Poli Ordinatori sono da considerarsi i destinatari delle politiche finalizzate:

- a. al potenziamento delle economie di relazione, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e dei sistemi infrastrutturali per la mobilità e le comunicazioni;
- b. alla qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali di scala sovracomunale per le famiglie e le imprese;
- c. al potenziamento del peso insediativo ed alla qualificazione del tessuto urbano attraverso i finanziamenti

pubblici non esclusivi per l'edilizia residenziale, quelli per l'infrastrutturazione urbana, e per il recupero dei centri storici.

ART. 53

Poli urbani complessi in via di formazione

1. I Poli in via di formazione sono costituiti da sistemi insediativi, raggruppati più Comuni, che sono in evoluzione verso assetti territoriali più complessi all'interno dei quali le singole realtà territoriali possono svolgere ruoli complementari e/o di specializzazione funzionale.

2. Il presente Piano individua quattro Poli in via di formazione che comprendono rispettivamente i comuni di Castel San Giovanni - Borgonovo Val Tidone, Castelvetro Piacentino - Monticelli d'Ongina, Lugagnano Val d'Arda - Castell'Arquato e Ponte dell'Olio - Vigolzone.

3. I Comuni nell'elaborazione dei propri strumenti urbanistici generali daranno operatività alle indicazioni provinciali individuando le aree e gli strumenti urbanistici esecutivi necessari alla loro attuazione nel rispetto dei criteri e delle verifiche definite al successivo Titolo III, anche attraverso l'attivazione di Accordi di Programma.

ART. 54

Polarità di nuova costituzione

1. Il presente Piano individua ambiti territoriali all'interno dei quali dovranno essere localizzate le polarità a prevalente funzione produttiva, finalizzate alla realizzazione di insediamenti che per dimensione e per tipologia dei servizi ed infrastrutture costituiscono una valida risposta a fabbisogni produttivi e terziari di livello non solo regionale ma anche nazionale ed internazionale.

2. I Comuni all'interno dei quali ricadono le individuazioni di cui alla tavola contrassegnata con la lettera **T2** nel presente Piano provvedono entro cinque anni, nell'ambito della redazione dei propri strumenti urbanistici generali e/o di varianti specifiche e/o Accordi di Programma nel caso di più realtà amministrative coinvolte, a:

a. dimensionare le aree in oggetto sulla base delle politiche di marketing territoriale messe in atto, e dei finanziamenti eventualmente disponibili per l'avvio delle urbanizzazioni;

b. localizzare nel territorio comunale tali aree, avendo cura di scegliere ambiti che siano ben collegabili alla rete di mobilità principale (ferroviaria, idroviaria, aerea e carrabile), che possano facilmente ampliarsi, che siano facilmente dotabili delle infrastrutture e delle reti tecnologiche necessarie all'insediamento di attività produttive e terziarie in accordo con le procedure dettate dai precedenti articoli 44-45-46.

c. individuare forme integrate di approvvigionamento energetico e supporto tecnologico rispetto anche ai flussi intermodali di traffico indotto.

ART. 55

Centri Integrativi e di Base

1. Sono definiti Centri Integrativi quelle polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, alla configurazione del sistema funzionale delle Aree Programma, ovvero svolgendo funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana.

2. I Centri Integrativi sono: Agazzano, Bettola, Bobbio, Borgonovo V.T., Carpaneto P., Castelvetro P., Cortemaggiore, Lugagnano, Pianello V.T., Podenzano, Pontedell'Olio, Pontenure, Rivergaro, S.Nicolò.

3. Sono definiti Centri di Base i poli urbani minori idonei ad erogare l'intera gamma dei servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa.

4. I Centri di Base sono: Alseno, Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Castell'Arquato, Cerignale, Coli, Cortebrugatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Gossolengo, Gragnano T., Gropparello, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piozzano, Rottofreno, Sarmato, S.Giorgio P., S.Pietro in Cerro, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova Sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

ART. 56

Centri Specialistici dell'offerta turistica

1. Il presente Piano individua i centri e le località a prevalente connotazione paesistico/ambientale da qualificare sotto il profilo dell'offerta turistico - ricreativa.

2. I Centri Specialistici dell'offerta turistica oltre alla città di Piacenza sono: Bacedasco, Bettola, Bobbio, Castell'Arquato, Chiaravalle della Colomba, Coli, Cortebrugatella, Fari-

ni, Ferriere, Grazzano Visconti, Groppallo, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Perino, Pianello, Rivergaro, Travo, Veleia, Vigoleno.

3. Questi centri sono destinatari delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e provinciali o anche di livello comunale predisposte:

a. al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziale che itinerante;

b. al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche;

c. al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;

d. al potenziamento della ricettività primaria e/o diffusa sul territorio ivi comprese forme speciali di agriturismo;

e. alla razionalizzazione dell'assetto commerciale sia di livello primario sia delle forme distribuite e/o integrate di base.

TITOLO III - FABBISOGNO DI SPAZI PER LE DIVERSE FUNZIONI

ART. 57

Criteri per il dimensionamento delle funzioni abitative

1. Per quanto riguarda il settore abitativo, i Comuni dimensionano il proprio strumento urbanistico generale per un periodo temporale non superiore a 10 anni seguendo i criteri e le metodologie di seguito specificate.

2. Il dimensionamento del P.R.G., espresso in stanze ed abitazioni, è finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il decennio di validità del piano.

3. Il fabbisogno pregresso è dimensionato con riferimento al disagio abitativo desunto dall'analisi del rapporto tra la qualità e la quantità del patrimonio edilizio esistente e le caratteristiche strutturali della popolazione residente.

4. Il fabbisogno aggiuntivo può essere dimensionato in relazione alla prevedibile evoluzione della popolazione residente in funzione delle sue dinamiche e delle sue caratteristiche strutturali previste per il periodo di validità del Piano, anche in base all'attività edilizia dell'ultimo decennio precedente l'adozione del PRG.

5. Il fabbisogno abitativo finale dovrà tenere conto, in particolare modo nei Comuni caratterizzati dalla forte presenza di patrimonio edilizio fatiscente, come individuati nella tavola contrassegnata con la lettera **T2**, del patrimonio edilizio esistente dismesso o degradato, al fine di procedere, in modo prioritario al suo riutilizzo attraverso opportune politiche di recupero e di riqualificazione; il PRG dovrà prevedere il recupero di almeno il 30% del patrimonio edilizio dichiarato dismesso o degradato.

6. Qualora dall'analisi della struttura demografica comunale non risulti un fabbisogno aggiuntivo di abitazioni a causa della previsione di un andamento negativo, il fabbisogno pregresso potrà essere incrementato solo di una quota ottenuta come media aritmetica tra l'attività edilizia verificatasi nell'ultimo decennio precedente l'adozione del PRG ed espressa in stanze, e quella desunta dalla previsione demografica negativa assegnando, convenzionalmente ad ogni abitante una stanza equivalente secondo il rapporto descritto al successivo comma.

Nei casi di conteggio nullo è possibile contemplare una previsione aggiuntiva di abitazioni fino ad un massimo del 5% di quelle definite occupate dall'ultimo censimento disponibile ovvero derivante da documentate indagini in sede di PRG o Variante Generale.

7. Al fine della quantificazione del dimensionamento residenziale e turistico si quantifica in 120 mc. la volumetria equivalente ad una stanza convenzionale.

Ai fini del dimensionamento dei servizi di cui al successivo articolo 59 gli abitanti teorici sono calcolati applicando un indice di affollamento diversificato per i Comuni della provincia suddivisi secondo ambiti di pianura, collina, montagna, come da elaborato ISTAT e rispettivamente pari a 1, 0.80, 0.75 ab./stanza.

ART. 58

Criteri per il dimensionamento delle funzioni produttive

1. I Comuni, anche in relazione alla gerarchia dei centri di cui agli articoli 50 e 56, dimensionano il proprio strumento urbanistico generale per quanto riguarda il settore produttivo e terziario, effettuando:

a. la stima del fabbisogno di aree necessario al soddisfa-

cimento dei processi di crescita e sviluppo dell'economia locale;

- b. la stima del fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento dei processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti;
- c. la stima del fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento delle esigenze di rilocalizzazione di imprese esistenti determinato da incompatibilità ambientali oppure dall'insorgere di diseconomie insediative in relazione alla distanza dalle principali vie di comunicazione, dai centri dei servizi ecc;
- d. la stima globale del fabbisogno dovrà essere inoltre dimensionata tenendo conto dell'attività edilizia nel settore produttivo svolta nel decennio precedente.

ART. 59

Criteria per il dimensionamento delle funzioni turistico-ricreative

1. I Comuni sede di Centri Specialistici nell'offerta turistica, potranno integrare il fabbisogno di prime abitazioni, calcolato come al precedente articolo 57, con quello derivante dalla richiesta di seconde abitazioni. Il soddisfacimento di tale fabbisogno andrà indirizzato prevalentemente verso il recupero del patrimonio edilizio esistente. In egual modo sarà dimensionato il fabbisogno relativo alle strutture ricettive quali alberghi, hotel, villaggi turistici.

ART. 60

Standards dei servizi e attrezzature pubbliche

1. Il presente Piano, ai sensi dell'art.46 comma 10 della legge n° 47/78 e s. m., modifica la dotazione degli standards dei servizi da prevedere all'interno degli strumenti urbanistici generali e/o particolareggiati quantificati alle lettere A) e B) del comma 2 del medesimo articolo.

In particolare:

- a. lo standard di aree per i parcheggi pubblici viene innalzato da mq. 3-4/ab. a mq. 7-8/ab.;
- b. lo standard di aree per l'istruzione dell'obbligo viene diminuito da mq. 6/ab. a mq. 4,5/ab. nei Comuni che prevedono per il periodo di validità del Piano Regolatore Generale un andamento negativo o costante della popolazione scolastica dell'obbligo, fatta salva la dotazione minima prevista dalla legislazione nazionale di settore.

2. I Comuni che appartengono allo stesso ambito di concertazione della pianificazione locale o che autonomamente scelgono di elaborare i propri piani regolatori in forma

associata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n° 6 /95, o che si avvalgono della possibilità prevista dal comma 3 del precedente articolo 49, sono obbligati alla verifica degli standards dei servizi nell'ambito del proprio territorio, solo per quanto riguarda la dotazione di spazi per il verde pubblico di quartiere ed i parcheggi, secondo le avvertenze di cui al successivo comma 4.

I rimanenti servizi pubblici potranno essere localizzati indipendentemente dai confini di ciascun territorio comunale.

3. Gli interventi e le opere di iniziativa privata riguardanti la medesima tipologia di servizi sottoposta a verifica di standards possono concorrere alla formazione di quote di standards attraverso convenzioni che salvaguardino in modo adeguato la fruizione pubblica almeno per il periodo di durata del presente Piano.

4. Le aree e gli spazi pubblici destinati ai servizi saranno localizzati dal P.R.G. nel rispetto dei seguenti indirizzi anche attraverso la predisposizione del Piano dei servizi ai sensi della L.R. 6/95:

- a. sarà perseguito l'obiettivo della formazione di un sistema integrato di servizi costituito da singoli elementi caratterizzati dalla contiguità e/o da un agevole e reciproco collegamento attraverso percorsi qualificati e protetti;
- b. sarà previsto prioritariamente l'ampliamento dei servizi esistenti con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno arretrato nelle zone urbane già edificate;
- c. sarà inoltre possibile provvedere alla realizzazione di dotazioni ecologiche e/o ambientali ovvero a interventi tesi ad attivare mitigazione degli impatti indotti anche in aree pertinenziali. Sarà verificato il rispetto dello standard dei parcheggi e del verde pubblico di quartiere in ciascuna "Unità urbanistica elementare" costituita da quartieri o da ambiti urbani omogenei appositamente individuati .

I rimanenti standards relativi agli impianti sportivi, ai parchi, alle scuole, alle attrezzature comuni e religiose, saranno verificati alla scala comunale ad eccezione del caso contemplato al precedente comma 2.

5. All'interno di comparti urbanistici di attuazione, le aree destinate al soddisfacimento degli standards di attuazione, fermo restando le dotazioni minime di parcheggio e verde di quartiere, potranno essere reperite anche al di fuori dell'ambito di intervento in analoghe aree destinate a tale scopo. La monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria potrà avvenire nel quadro delle modalità deliberate dalla Amministrazione comunale tenendo anche conto dei

seguenti criteri:

- a. la dimensione minima utile per uno specifico e razionale uso degli spazi e anche dell'economicità dei costi di gestione derivati;
- b. la localizzazione nel territorio non di fatto integrabile con altre strutture di spazi pubblici;
- c. la reperibilità in un adeguato intorno di una consistenza sostitutiva dell'analogo standard già presente o in previsione per quantità sovradimensionato.

6. I Comuni classificati " Centri Specialistici dell'offerta turistica " dimensioneranno gli standards riferiti ai parcheggi ed al verde pubblico anche in funzione della popolazione presente nei periodi di maggior afflusso turistico.

ART. 61

Vincoli e perequazione urbanistica

1. I Comuni, nell'ambito della redazione di nuovi P.R.G.

o di varianti generali, attivano meccanismi di perequazione finalizzati a minimizzare l'impatto delle scelte urbanistiche e dei relativi vincoli rispetto ai valori della rendita fondiaria.

2. Centottanta giorni prima della decadenza dei vincoli pubblici, per effetto dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968 n.1187, i Comuni sono tenuti ad adottare una variante relativa a tali aree in cui potranno:

- a. riconfermare il vincolo scaduto dandone specifica e circostanziata motivazione nonché individuando ed esplicitando le modalità di realizzazione del servizio nel quinquennio successivo;
- b. destinare le suddette aree ad altri usi compatibili con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei luoghi, anche attraverso la previsione di nuove localizzazioni, riverificando, se del caso, il dimensionamento globale del P.R.G. ed il rapporto tra popolazione, attività produttive, servizi e infrastrutture.

TITOLO IV - LOGISTICA E MOBILITÀ TERRITORIALE

ART. 62

Mobilità globale integrata

1. Gli indirizzi programmatici generali assunti nel presente Piano che dovranno regolare le iniziative e le priorità nel settore, sono i seguenti:

- a. le azioni programmatiche debbono essere congruenti ad una visione di sistema integrato della mobilità tra le diverse modalità di trasporto sia in termini di movimento di persone e merci sia in termini di reti infrastrutturali;
- b. il trasporto pubblico deve tendere a svolgere la funzione portante del sistema globale della mobilità ed essere riferimento per il traffico privato. Quest'ultimo va integrato col trasporto pubblico a favore della sicurezza, della qualità ambientale e del risparmio energetico;
- c. la gerarchia della rete viaria deve essere correlata alle differenti funzioni urbanistiche e destinazione d'uso delle aree servite e favorire la predisposizione dell'infrastruttura viaria alle caratteristiche del traffico in funzione del territorio servito;
- d. l'infrastruttura va predisposta non solo per garantire la sicurezza e la fluidità del movimento dei veicoli che la percorrono, ma deve comprendere anche quegli spazi e quelle attrezzature complementari atte a soddisfare le esigenze connesse alla rete e all'accessibilità dei siti ser-

viti ed all'inserimento del tracciato nel territorio;

- e. la realizzazione della viabilità principale deve garantire nel tempo le caratteristiche di capacità dell'infrastruttura, predisponendo adeguate fasce di rispetto e contenere le previsioni delle intersezioni con la viabilità di livello inferiore;
- f. vanno contenuti gli impatti ambientali, insediativi e socio-economici negli ambiti territoriali interessati ai sensi dei precedenti articoli 46, 46.3 e 46.4.

ART. 63

Classificazione della rete viaria

1. Il presente Piano procede alla classificazione della rete viaria esistente assegnandone la gestione allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed al Comune secondo le procedure e le modalità di cui al D.P.R. 16.09.1996 n. 610. In particolare, dal punto di vista amministrativo, sono definite:

- a. Statali le strade di interesse nazionale che costituiscono l'ossatura portante della rete viaria collegando capoluoghi di regione o di province situati in regioni diverse; all'interno di tale categoria sono comprese le autostrade ed i relativi raccordi;
- b. Regionali le strade di preminente interesse interprovin-

ziale allacciando capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione o con la rete statale;

- c. Provinciali le strade di preminente interesse intercomunale che allacciano i capoluoghi comunali al capoluogo provinciale ovvero capoluoghi comunali fra loro e con la rete regionale e statale;
- d. Comunali le strade di interesse locale che collegano il capoluogo del Comune con le frazioni o le frazioni fra di loro o con particolari punti di accesso alle altre modalità di trasporto (stazioni F.S., porti, aeroporti, interporti, centri di scambio intermodale ecc.).

Tali classificazioni sono da considerarsi automaticamente aggiornate in funzione di nuove disposizioni legislative in proposito.

2. I Comuni in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici generali recepiscono la classificazione della rete viaria esistente contenuta nelle tavole contrassegnate dalla lettera **I2** ed individuano le relative fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.Lgs 285/92 come rappresentato nella tabella di cui al successivo articolo 66 e nel rispetto dei criteri e contenuti dettati allo stesso articolo.

ART. 64 **Viabilità territoriale**

1. La rete viaria territoriale prevista nel precedente articolo, è destinata ad accogliere il traffico di lunga percorrenza e di transito rispetto all'abitato; comprende la viabilità di livello superiore ed i raccordi di accesso principale agli abitati, alle aree produttive e di servizio che siano di interesse territoriale ed isolate all'esterno degli abitati.

E' costituita da tratte di strada appartenenti alle categorie delle strade A), B) e C) previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), a prescindere dalla classificazione amministrativa.

Non vi possono essere tronchi di strada di interesse territoriale isolati dalla restante rete viaria di pari livello.

2. Le caratteristiche geometriche e costruttive dell'infrastruttura, sia di nuovo impianto che di adeguamento e riqualificazione di struttura esistente debbono corrispondere a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e C.N.R. attualmente vigente in materia.

La viabilità territoriale è definita e va sviluppata in congruenza con i contenuti del presente Piano e del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.) in fase di aggiornamento.

3. I tracciati di nuova costruzione che competono alla viabilità territoriale, devono essere esterni agli abitati, salvo i raccordi con la rete viaria di livello comunale.

Nei limiti derivanti dalle caratteristiche del territorio servito, il nuovo tracciato deve:

- a. avere caratteristiche tali da richiamare il traffico di transito;
- b. non ostacolare l'adeguato sviluppo dell'abitato almeno in corrispondenza delle principali direttrici di espansione individuate a livello di pianificazione locale;
- c. essere opportunamente isolato dalla viabilità locale e dall'edilizia circostante in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico;
- d. avere interconnessioni con la rete viaria locale il più possibile limitate in numero e comunque mai coincidenti con viabilità di accesso ad unità edilizie di uso privato;
- e. prevedere le opere adeguate a ricomporre la rete viaria locale in corrispondenza delle eventuali interruzioni prodottevi, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede autonoma onde garantire la continuità dei collegamenti e degli accessi locali.

Ai tracciati di nuova costruzione, oggetto di Protocolli d'Accordo fra i Comuni e la Provincia, potranno essere operate modifiche non sostanziali dai Comuni interessati sentita la Provincia, sia in fase esecutiva che al loro recepimento negli strumenti urbanistici comunali.

I tracciati esistenti devono assumere le medesime caratteristiche gradualmente nel tempo fin tanto che non si realizzi una variante in nuova sede.

4. Nelle aree di cui agli articoli 14-15-18-19-20 delle presenti norme ed ove tecnicamente possibile, si interverrà preferibilmente sul nastro stradale esistente con opere di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento in conformità alla normativa tecnica vigente e limitando le varianti su nuova sede a quei tratti dove non siano reperibili soluzioni in sede.

Inoltre occorrerà estendere l'intervento al recupero dei tratti viari dismessi, finalizzando l'intervento a una miglior fruizione dell'ambiente circostante.

ART. 65 **Viabilità locale**

1. La rete viaria locale (o di interesse comunale) individuata nelle tavole contrassegnate dalla lettera **I1** è costituita dalle strade urbane e locali, appartenenti alle categorie D), E) e F) previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.

285/92) e dalla viabilità principale comprensiva dei tratti di strade extraurbane secondarie o di media importanza (cat. C) che non appartengano alla viabilità territoriale.

2. Ciascuna Amministrazione definisce, mediante la pianificazione urbanistica o di settore e per quanto di propria competenza territoriale, le caratteristiche e la gerarchia funzionale dei vari tronchi appartenenti alla viabilità locale, almeno per le strade principali appartenenti alle categorie C) extraurbana secondaria, D) urbana di scorrimento ed E) urbana di quartiere. A tal fine sono utilizzati i seguenti parametri:

- a. volume del traffico;
- b. caratteristiche dei veicoli prevalenti;
- c. zone servite (commercio, industria, servizi sociali, ecc.).

La pianificazione urbanistica comunale e la programmazione di settore localizzano e dimensionano le connessioni con gli assi viari primari e con i poli urbani di maggior richiamo e le sedi da destinare alla mobilità pedonale e ciclabile in conformità alle norme vigenti.

Inoltre vanno verificate e comunque risolte ai sensi del successivo articolo 75 le interrelazioni cinematiche con i comuni limitrofi.

3. Lungo le strade extraurbane secondarie di interesse locale sono consentiti accessi privati a singole unità edilizie purché posti a distanza non inferiore a 300 metri tra loro o rispetto ad altri accessi ed immissioni di strade pubbliche, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi, ai sensi del D.P.R. 610/96.

Deve essere favorita l'accessibilità e la sosta in corrispondenza dei servizi a valenza territoriale presenti all'interno dell'abitato quali le strutture sanitarie, i poli commerciali e industriali nonché le attrezzature turistiche, sportive e per il tempo libero (stadi, palestre, discoteche, ecc.) di rilevanza.

Lungo le strade urbane ed extraurbane devono essere previste, in corrispondenza di tutte le zone ove siano prevedibili concentrazioni di veicoli in sosta (sedi di servizi pubblici, scuole, ospedali, cimiteri, stadi, stazioni in genere, porti e aeroporti, centri di scambio intermodali, insediamenti industriali, centri commerciali e mercati, zone di particolare interesse turistico, ecc.) adeguate aree, o strutture sopra o sotto il piano di campagna, idonee alla sosta di veicoli, autobus e mezzi pesanti, in misura commisurata al prevedibile afflusso.

Va privilegiato il trasporto pubblico su gomma predisponendo, ove possibile, corsie di marcia riservate ed attrezzando le piazzole di fermata e le aree di attesa con opportuni elementi di canalizzazione del traffico ed arredo urbano; sono inoltre da prevedere zone di parcheggio nei cen-

tri di interscambio al fine di agevolare la fruizione del mezzo pubblico di trasporto.

ART. 66

Misure di rispetto alla viabilità

1. In base alla legislazione vigente sono previste "fasce di rispetto" alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce debbono avere estensione tale da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.

CLASSIFICAZIONE STRADE		FASCE DI RISPETTO *
P.T.C.P.		D.Lgs 285/92
		D.Lgs 285/92
Viabilità Territoriale	A. Autostrade	60
	B. Extraurbane principali	40
Viabilità Locale	C. Extraurbane secondarie	30
	D. Urbane di scorrimento	20
	E. Urbane di quartiere	(20)
	F1. Locali F2. Vicinali	20/0* (10) 10/0* (10)

* fasce di rispetto nei tratti urbani

() fasce di rispetto in assenza di specifica previsione dello strumento urbanistico

2. I Comuni nell'ambito dei propri strumenti urbanistici generali definiscono la possibilità di computare la "potenzialità volumetrica" delle fasce di rispetto stradali, ai fini dell'edificazione, precisando i tratti di fascia da considerarsi come "zona inedificabile" con indice di edificabilità nullo. Nelle altre aree comprese nella fascia di rispetto, la delimitazione va intesa come semplice arretramento dell'edificazione rispetto alla zona urbanistica omogenea di appartenenza.

Gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 45 della L.R. 47/78 e s.m..

Lungo i tronchi stradali per i quali è prevista una variante di tracciato, le fasce di rispetto vigenti restano invariate fino all'avvenuta attuazione della variante stessa. Successiva-

mente alla realizzazione dell'intervento saranno automaticamente articolate in base alla tabella indicata.

3. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente Piano e in occasione di ogni aggiornamento degli strumenti urbanistici o di settore, conformemente alla procedura di cui all'art. 13 della L.R. 6/95, le singole Amministrazioni comunali sono obbligate a indicare su planimetria in scala 1:5.000 ed in loco tramite opportuna segnaletica, i limiti di "centro abitato", ai sensi e nei termini di cui all'art. 4 del Codice della Strada, in corrispondenza dei tronchi di viabilità territoriale e locale di propria competenza ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto previste dalla vigente normativa, con parere, opportunamente motivato, anche in riferimento alle previsioni di sviluppo della pianificazione urbanistica locale.

ART. 67

Percorsi ciclo-pedonali ed escursionistici di valenza territoriale

1. Nello spirito degli indirizzi programmatici del presente Piano assume particolare rilievo lo sviluppo di rete pedonale e ciclopedonale ai sensi della L. 366/98. Va favorita la pedonalità a livello comunale in corrispondenza: del centro urbano, di servizi pubblici (quali scuole ed ospedali), di parcheggi e stazioni. Analogamente le ciclo-piste vanno potenziate come alternativa alle connessioni viarie per auto-mezzi per accogliere i movimenti pendolari casa-lavoro, casa-centri commerciali, casa-spazi per il tempo libero. Lo sviluppo e l'attuazione di tali indirizzi ricade in ambito di pianificazione locale.

2. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a sostanziali lavori di ristrutturazione, lungo i quali è in atto o è prevedibile un consistente flusso di cicli, motocicli e pedoni, devono essere previsti marciapiedi e piste ciclo-pedonali con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica ed alle esigenze dell'utente, possibilmente in sede propria.

3. A livello provinciale interessa promuovere il recupero e la formazione continua di una rete ciclopedonale e di trekking estesa anche a livello sovracomunale, individuando come percorsi di riferimento i seguenti tracciati rappresentati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **T3**:

- a. Via Po;
- b. Percorso internazionale E7 e Variante E7;
- c. Vialonga 1, Vialonga 2, Vialonga 3.

ART. 68

Accessibilità agli insediamenti urbani e storici

1. Ai sensi delle disposizioni di cui alle Direttive Ministeriali attuative del Nuovo Codice della Strada, oltre a quanto previsto dai PUT, nei comuni di Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Castelsangiovanni, Bobbio e Castell'Arquato e nelle altre località di cui all'articolo 56, è necessario che la pianificazione urbanistica locale affronti le infrastrutture di settore estendendole anche al tema specifico della mobilità, in rapporto all'importanza del flusso turistico, secondo quanto previsto ai commi successivi.

2. Occorre garantire l'accessibilità al sito in funzione dei seguenti fattori:

- a. tempi necessari per raggiungere l'abitato dalla rete viaria principale;
- b. predisposizione di aree a parcheggio per i differenti mezzi di trasporto per turismo (autovetture, autobus, camper, roulotte ed in particolare motocicli);
- c. facilità di accesso ai punti di maggior interesse;
- d. disponibilità di servizi di accoglienza e di ristoro secondo domanda.

3. E' da studiare opportunamente la segnaletica; i percorsi pedonali vanno adeguati alle differenti condizioni proprie del luogo, verificando l'opportunità del ricorso a sistemi ausiliari di trasporto pubblico.

Infine va tenuta presente l'esigenza di rispondere a situazioni di emergenza e di pronto intervento con predisposizione di mezzi sanitari e di autonoleggio.

ART. 69

Linee ferroviarie

1. In corrispondenza delle stazioni ferroviarie dei comuni di Piacenza, Fiorenzuola d'Arda e Castel S.Giovanni e, in generale, nelle zone di interscambio tra mezzi di trasporto pubblico e privato, è indispensabile organizzare spazi di parcheggio dimensionati in base ai prevedibili sviluppi della domanda, all'entità del pendolarismo di lavoratori e studenti, alla presenza di mercati, stadi, ospedali ecc.

2. Le fasce di rispetto da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edificio esistente lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, hanno una larghezza minima di 30 ml. a partire dalla rotaia più esterna, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 11.07.1980 n.753.

3. In caso di interventi sull'esistente o di nuovo tracciato, specie se in rilevato, sono da realizzare sottopassi, ponticelli o cunicoli di attraversamento del corpo ferroviario per abbattere le barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità biologica del territorio ed inoltre devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario di cui all'art.11 della L.447/95.

ART. 70 Idrovia e approdo fluviale

1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni di sponda del Po debbono adeguarsi alle indicazioni di pianificazione territoriale a favore della "fruizione leggera" delle rive. Inoltre i Comuni dovranno coordinare le loro iniziative in modo da far acquistare continuità e sicurezza al sistema viabilistico e ciclabile di sponda, in un'ottica a livello intercomunale.

2. Lo strumento urbanistico generale di Piacenza, in particolare, dovrà contenere gli elementi essenziali per garantire accessibilità e fruizione delle attività portuali di interscambio.

Il rifacimento della conca di navigazione annessa alla centrale ENEL di Isola Serafini ed il recupero della navigabilità a monte dello sbarramento stesso sono considerati interventi prioritari.

ART. 71 Polo aeroportuale

1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni di S. Giorgio Piacentino, Carpaneto, Podenzano e Vigolzone dovranno opportunamente controllare lo sviluppo urbano e l'uso del suolo in prossimità della zona aeroportuale anche in funzione della eventuale conversione dell'attuale aeroporto militare di San Damiano in Comune di S. Giorgio Piacenti-

no ad uso promiscuo per l'impiego civile ed in particolare per il trasporto merci.

La Provincia di Piacenza si impegna a produrre specifici approfondimenti in merito a tale ipotesi di conversione con particolare riferimento alla redditività dell'investimento, alle esigenze di una gestione efficiente in rapporto alla evoluzione del sistema regionale degli aeroporti, all'impatto territoriale e ambientale conseguente all'esercizio della nuova attività, nonché alle garanzie necessarie relative alle condizioni di sicurezza. In questo quadro dovranno essere definiti i reciproci rapporti tra l'infrastruttura aeroportuale e il territorio circostante dal punto di vista urbanistico e del sistema dei trasporti su strada.

Qualora tale approfondimento dovesse dare esito positivo, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, la Provincia di Piacenza si farà carico di promuovere uno specifico accordo di programma tra Ministero dei Trasporti, Regione Emilia-Romagna ed Amministrazioni comunali interessate per le necessarie modifiche delle previsioni urbanistiche.

2. Nelle aree soggette alle servitù aeronautiche, così come definite dalle Norme Tecniche I.C.A.O. per la classe di assegnazione dell'aeroporto ed in particolare in corrispondenza della superficie di avvicinamento, atterraggio e decollo, è fatto divieto di realizzare qualsiasi nuovo edificio a destinazione residenziale, produttiva o di servizio pubblico che preveda una permanenza di persone per tempi prolungati e/o di comunità infantili.

3. Il recupero edilizio e le nuove edificazioni in prossimità dell'aeroporto dovranno avere caratteristiche tali da garantire il rispetto delle norme antirumore.

Dovrà essere predisposto un costante monitoraggio della zona dal punto di vista acustico e concordate con le autorità militari e civili le procedure operative più idonee a ridurre la rumorosità prodotta dagli aeromobili in manovra come pure i percorsi delle aerovie di avvicinamento e decollo.

TITOLO V - COMUNICAZIONI ED INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

ART. 72 Infrastrutture e reti tecnologiche di rilievo provinciale

1. Nella tavola contrassegnata con la lettera **B** sono riportate le principali infrastrutture e reti tecnologiche di rilievo provinciale esistenti o in progetto ed in particolare:

a. sistema delle attività estrattive;

b. sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei reflui;

c. rete di distribuzione ENEL ad alta e media tensione;

d. rete di approvvigionamento energetico.

2. Le indicazioni relative a nuove infrastrutture e reti tecnologiche, con particolare riferimento agli elettrodotti, rap-

presentano le previsioni degli interventi finalizzati, secondo la programmazione dell'Ente costruttore e/o gestore, al miglioramento della rete.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle presenti norme in merito all'efficacia e/o validità delle previsioni dei Piani di Settore Provinciali e fatte salve le puntuali verifiche di compatibilità previste dalle normative vigenti, da effettuarsi in sede di autorizzazioni, le rappresentazioni contenute nella tavola contrassegnata dalla lettera **I3** svolgono la funzione di indirizzo programmatico di livello provinciale, assolvendo in tal modo alle funzioni degli strumenti sovraordinati, là dove richiesto dalle norme di cui alla parte seconda "Tutela territoriale paesistica e geoambientale" del presente Piano.

La risoluzione delle criticità riscontrate in sede di confronto preliminare con le zone di tutela paesistico-ambientale, così come evidenziate nella suddetta tavola, dovrà essere perseguita in sede di elaborazione dei piani tecnici da sottoporre a specifica autorizzazione.

Anche a questo scopo, la Provincia provvederà, sulla base di idonee elaborazioni di settore e di approfondimenti metodologici e previo confronto con i soggetti preposti alla costruzione e/o gestione delle infrastrutture, alla definizione di corridoi preferenziali per l'individuazione delle migliori condizioni di localizzazione degli impianti ai fini paesaggistici, ambientali e sanitari.

In particolare, entro due anni dall'approvazione del presente Piano saranno individuati, d'intesa con i Comuni interessati, per gli impianti previsti nella tavola **I3**, i *corridoi di massima* e i *corridoi di rispetto* così come di seguito definiti ai sensi del DPCM del 23 aprile 1992.

I *corridoi di massima* avranno di norma una larghezza complessiva pari a 25 volte le corrispondenti distanze di rispetto stabilite dalle norme vigenti. L'individuazione dei *corridoi di massima* assumerà valore di attenzione nel senso che all'interno dei corridoi medesimi, saranno ammesse nuove costruzioni e/o l'apertura di nuove attività subordinatamente all'autorizzazione espressa nell'ambito di una Conferenza di Servizi con la partecipazione della Provincia, dei Comuni, dell'ARPA-AUSL, dell'Esercente il Servizio elettrico e del proponente l'intervento.

All'atto di avvio del Procedimento Autorizzativo di cui alla L.R.10/1993, i *corridoi di massima* saranno sostituiti dai *corridoi di rispetto* con valore di salvaguardia. All'interno di questi ultimi pertanto non saranno ammesse nuove costruzioni e comunque la collocazione di attività che prevedano una permanenza di persone per tempi prolungati e/o di comunità infantili.

I *corridoi di rispetto* avranno una larghezza complessiva:

- a. di norma pari a 8 volte le distanze di rispetto relativamente al tracciato dell'elettrodotto in istruttoria ai sensi della L.R. 10/93;
- b. di norma pari a 4 volte le distanze di rispetto relativamente al tracciato dell'elettrodotto autorizzato ai sensi della L.R. 10/93.

Dell'avvenuta individuazione dei *corridoi di massima* e dei *corridoi di rispetto* va data pubblicità tramite la pubblicazione sul BUR e sull'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

4. La progettazione delle linee elettriche di distribuzione AT e dorsali MT nuove o delle varianti a quelle esistenti, la loro realizzazione, l'individuazione dei siti di ubicazione di nuove stazioni e/o cabine di trasformazione, la loro realizzazione, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di potenziamento o sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-culturali e paesistiche del territorio interessato, con riferimento ai contenuti del presente Piano ed in particolare alle Unità di paesaggio, in modo da minimizzare l'impatto ambientale ed i livelli di esposizione ai campi magnetici. Sono fatte salve più restrittive valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute.

La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti o linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti del presente Piano, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche contenute nella Relazione Generale del Piano stesso, nonché quanto potrà essere previsto da Protocolli e/o Accordi di programma tra la Regione Emilia Romagna e/o la Provincia di Piacenza e gli Esercenti il Servizio elettrico.

5. L'Amministrazione Provinciale provvede periodicamente, sulla base del confronto con i soggetti preposti alla costruzione e/o gestione delle reti energetiche o di elettrocomunicazione e con le Amministrazioni comunali, all'aggiornamento della tavola contrassegnata con la lettera **I3**. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.

Dell'avvenuto aggiornamento della tavola contrassegnata con la lettera **I3** va data pubblicità tramite la pubblicazione sul BUR e sull'Albo pretorio dei Comuni interessati.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

ART. 73

Divieto di installazioni pubblicitarie

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone dei fontanili e delle risorgive, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'articolo 13, comma 2 numero 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica di fruizione locale.

2. I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari secondo le specifiche previste dal regolamento indicativo regionale.

ART. 74

Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

1. Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui all'articolo 23, comma 2 lettere a. e b1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'articolo 31, comma 2 lettera g, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività estrattive.

2. Il P.I.A.E. e relative varianti, che costituiscono strumento di settore del P.T.C.P. per le attività estrattive, valutato il fabbisogno non altrimenti soddisfacibile dei diversi materiali ovvero ritenuto funzionale alla valorizzazione e/o recupero dei siti il completamento di attività pregresse, possono prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di interesse storico-testimoniale; tali previsioni estrattive sono recepite ed attuate dai P.A.E..

Le previsioni possono altresì interessare attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1200 metri, a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopraccitato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17.

3. Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui all'articolo 23, comma 2 lettere a. e b1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

ART. 75

Particolari disposizioni relative alla elaborazione ed approvazione dei PRG

1. I Comuni in fase di stesura dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti, dovranno verificare e raccordare le scelte di rilievo intercomunale con lo stato di fatto e le previsioni dei P.R.G. dei comuni limitrofi e di quelli eventualmente appartenenti allo stesso "Ambito di concertazione della pianificazione locale" di cui al precedente articolo 49.

2. La fase di coordinamento programmatico intercomunale prenderà avvio dalla comunicazione ufficiale dell'inizio delle procedure di redazione del nuovo Piano urbanistico, che il Comune interessato indirizzerà all'Amministrazione Provinciale e a tutti quelli elencati al precedente comma 1. Dopo che il Comune avrà acquisito le opportune informa-

zioni sullo stato generale della pianificazione, potrà provvedere in sede di progetto, ad articolare:

- a. gli azzonamenti contigui fra più comuni;
- b. gli allineamenti stradali e le relative fasce di rispetto;
- c. le fasce di tutela ambientale degli invasi e corsi d'acqua, gli eventuali corridoi ecologici ed i percorsi pedonali di interesse panoramico o di valore storico-testimoniale;
- d. la delimitazione delle Unità e Sub Unità di paesaggio individuate dal presente piano;
- e. la classificazione della viabilità locale;
- f. la definizione e/o la revisione coordinata dei principali limiti di interesse urbanistico quali:
 - il perimetro del territorio urbanizzato e del territorio urbanizzabile secondo il successivo articolo 76,
 - il perimetro del centro abitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada secondo il precedente articolo 66;
- g. le scelte riguardanti le nuove aree insediative, le previsioni, il carico e l'efficienza infrastrutturale di maggior importanza, non rientranti in quelle di interesse infraregionale;
- h. gli approfondimenti ed articolazioni per le aree studio e/o di riequilibrio ecologico;
- i. le modifiche alle delimitazioni delle zone e dei sistemi strutturanti la forma del territorio.

3. La Provincia potrà inoltre emanare indirizzi e criteri per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per:

- a. la classificazione dei tessuti urbanistici esistenti anche di valore storico;
- b. la definizione funzionale del sistema viario urbano;
- c. l'azzonamento del territorio urbano ed extraurbano;
- d. la definizione dei criteri per la perimetrazione del territorio urbanizzato e del territorio urbanizzabile;
- e. la localizzazione eco-compatibile di nuovi insediamenti;
- f. la redazione del piano dei servizi;
- g. l'adeguamento del PRG agli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- h. l'omogeneizzazione degli elaborati cartografici, delle analisi dello zoning e relative norme di attuazione.

4. In riferimento al sistema informativo territoriale provinciale, i Comuni, in fase di adeguamento dei vigenti P.R.G. o di Varianti generali, dovranno concordare con l'Amministrazione Provinciale, specifiche, flussi informativi, modalità di rappresentazione e certificazione di qualità relativamente ai database geografici o ai tematismi grafici di rilevanza urbanistica; in particolare sono richiamate le Direttive della G.R.

dell'Emilia Romagna in materia di Cartografia e GIS.

ART. 76

Perimetrazione del territorio urbanizzato ed urbanizzabile

1. Entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, in base agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, i Comuni devono individuare cartograficamente, inviando la relativa documentazione alla Provincia:

- a. il perimetro del territorio urbanizzato secondo l'articolo 13 della L.R. 47/78 e s.m.;
- b. il perimetro del territorio urbanizzabile comprendendo le zone previste dallo strumento urbanistico vigente, o in corso di attuazione o ritenute realizzabili nei termini di validità dello strumento stesso.

All'interno del perimetro del territorio urbanizzato e/o urbanizzabile di cui ai precedenti punti a. e b., in caso di contrasto di destinazioni d'uso tra il PRG e quanto indicato dal PTCP, prevale sino all'approvazione del PTCP stesso lo zoning previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

Anche prima dell'approvazione del presente Piano, l'Amministrazione Provinciale potrà richiedere modifiche alla perimetrazione suddetta, per evidenti e non altrimenti risolvibili contrasti con il Piano stesso.

ART. 77

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 37 del P.T.P.R., commi 1 e 2, i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

Le previsioni dei Piani Regolatori Generali in contrasto con le prescrizioni dettate dal presente Piano, non sono più attuabili a far data dall'entrata in vigore del P.T.C.P. stesso. Fino all'adeguamento di cui sopra, e in ogni caso per non più di due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, si considerano comunque compatibili con il Piano stesso le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati nel periodo intercorso fra la data di adozione e la data di entrata in vigore del P.T.C.P..

2. I Piani Regolatori Generali e le loro varianti adottate dopo l'entrata in vigore del presente Piano devono essere conformi alle presenti norme.

3. I Piani Regolatori Generali e loro varianti, adottati prima dell'entrata in vigore del presente Piano e trasmessi alla Pro-

vincia per l'approvazione, possono essere approvati purchè non in contrasto con le prescrizioni del Piano medesimo.

4. Fino all'avvenuto adeguamento dei Piani Provinciali di Settore da attuarsi ai sensi dell'art.5, comma 2 delle pre-

senti NTA e/o in ottemperanza a disposizioni di legge, sono fatte salve le previsioni e le corrispondenti zonizzazioni cartografiche non in contrasto contenute nei Piani stessi approvati precedentemente alla data di adozione del presente Piano.